

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la legge 15/04/2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale” e il supplemento ordinario n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023” (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021 Parte I);
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia

ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III, disciplina il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

**VISTO** il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED);

**VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017 n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114” che, con l’art. 16, comma 2, ha introdotto l’art. 27-bis al T.U.A. riguardante il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (di seguito P.A.U.R.);

**VISTA** la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e, in particolare il punto 5 (Presentazione della relazione di riferimento) della medesima nota, nel quale il Ministero chiarisce che “... in applicazione dell’art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti...”;

**VISTA** la nota prot. n. 0012422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” ed in particolare alle considerazioni contenute nel punto 12. Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento e per la gestione della pollina negli impianti di allevamento intensivo;

**VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 concernente "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come modificato in ultimo dall’art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;

**VISTA** la nota del MATTM prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e in particolare il paragrafo 12 della predetta nota, contenete “Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento”;

**VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”

**VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell’Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;

**VISTO** l’Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l’attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;

**VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”;

**VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”, con particolare riguardo al punto 4. (Fasi successive alla cessazione definitiva dell’attività), in cui vengono identificate tali fasi e, in particolare, le azioni di cui alla lett. b) (ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento) del predetto punto;

**VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.”

- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/GAB come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:  
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
  - b) per le altre aree:  
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTO** l'art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che “[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]” e che tali autorizzazioni possono anche prevedere “[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.”;
- VISTA** la Legge della Regione Puglia n. 23 del 16/04/2015 che fissa per le aziende concentrazioni limite per le emissioni diffuse di sostanze odorigene pari a 300 ouE/m<sup>3</sup>;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- VISTO** il D. Lgs. 04/09/2002 n. 262 relativo all'attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- VISTO** il D. Lgs. 26/06/2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come modificato in ultimo dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19 /GAB del 29/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018, con il quale sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale competenza dell'amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018, che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della legge regionale 07.05.2015 n. 9, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 17.03.2016 n. 3, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21/07/2015 n.189;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell'amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;
- VISTA** la nota D.R.A. prot. n. 605/GAB del 13/02/2019, con la quale, in relazione alla nuova disciplina di valutazione di impatto ambientale e del relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, sono state dettate "Disposizioni concernenti le attività di Competenza della Commissione Tecnica Specialistica";
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all'espletamento della verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136";
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTA** l'istanza acquisita al protocollo di questo Assessorato n. 12768 del 15/03/2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio nell'installazione IPPC denominata "ZooAvicola Giannone e C. s.n.c." dell'attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato I del soprarichiamato D.Lgs. 59/2005;
- VISTA** la nota del 04/06/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 12/06/2014 con protocollo n. 27234, con cui il Sig. Giannone Giuseppe ha perfezionato ed integrato l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui sopra, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per l'adeguamento del funzionamento dell'installazione IPPC esistente denominata "ZooAvicola Giannone e C. s.n.c.", rientrando nel punto 6.6 lett. a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alle nuove disposizioni intervenute con il D.Lgs. 46 del 04/03/2014, e per l'ampliamento della stessa tramite realizzazione di un nuovo capannone e l'aumento della capacità annua;
- PRESO ATTO** che in data 18/11/2014 si è svolto presso l'ex Servizio 1 VAS/VIA l'incontro informativo e contestuale avvio del procedimento relativo all'istanza di AIA di cui sopra e che in data 06/01/2016 si è tenuta la prima Conferenza di servizi istruttoria;
- VISTA** l'istanza acquisita al protocollo di questo Assessorato n. 56993 del 02/12/2015, di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017) per l'impianto "Allevamento di galline ovaiole in C/da Busita nel Comune di Modica (RG)";
- VISTA** la nota prot. n. 22596 del 07/04/2016 con cui il Servizio 1 di questo Assessorato ha richiesto al proponente, ai fini dell'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il perfezionamento dell'istanza di cui sopra, mai riscontrata dal proponente;

- VISTA** l'istanza acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 26354 del 17/04/2019, di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., coordinata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., presentata dal Sig. Giuseppe Giannone, nella qualità di Gestore (di seguito Proponente/Gestore) dell'installazione IPPC denominata "ZooAvicola Giannone & C. s.n.c.", nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 104/2017, per la modifica sostanziale (ampliamento) dell'installazione di "Allevamento di galline ovaiole in C/da Busita nel Comune di Modica (RG)".
- VISTA** la documentazione tecnica allegata all'istanza:
- Relazione tecnica e diagramma di flusso;
  - Tavola 1 - Stralcio piano paesaggistico – Carta IGM – PRG – catastale
  - Tavola 2 - Planimetria sintetica dell'azienda
  - Tavola 3 - Planimetria generale azienda
  - Tavola 4 - Fabbricati esistenti – Lotto A
  - Tavola 5 - Fabbricati in progetto– Lotto B
  - Tavola 6 - Sistema di raccolta acque di prima pioggia
  - Relazione geologica
  - Piano di Monitoraggio e Controllo
  - Studio di Impatto Ambientale
  - Sintesi non tecnica
  - Computo Metrico e Perizia
  - Scheda A Identificazione dell'impianto
  - Scheda B Autorizzazioni precedenti
  - Scheda C Capacità produttiva
  - Scheda D Materie prime
  - Scheda E Emissioni
  - Scheda F Sistemi di contenimento
  - Scheda G Rifiuti
  - Scheda H Energia
  - Scheda I Scheda riassuntiva
  - RAPPORTO DI PROVA n° 611/15 del 18/09/2015
  - RAPPORTO DI PROVA N° 2822-07 del 23/09/2015
  - RAPPORTO DI PROVA N° 2822-08 del 23/09/2015
- VISTA** la nota dell'Area 2 del D.R.A. prot. n. 33121 del 15/05/2019 con cui è stato comunicato alla società ZooAvicola Giannone e C. snc che il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avviato il 18/11/2014, a seguito dell'istanza acquisita al protocollo di questo Assessorato n. 12768 del 15/03/2013, sarebbe stato incardinato nel procedimento di PAUR;
- VISTA** la nota del Servizio 1 del D.R.A., prot. n. 29150 del 03/05/2019 con la quale è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'avvenuta pubblicazione in data 24/04/2019, sul portale ambientale SI-VVI (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>), dell'avviso redatto dalla società ZooAvicola Giannone e C. snc, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., e dei relativi allegati progettuali;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale unificata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), fatti salvi gli oneri già versati nel 2014 per il rilascio dell'AIA;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo di D.R.A. al n. 80464 del 11/12/2019 con cui il proponente ha riscontrato quanto richiesto da ARPA Sicilia con nota prot. 35187 del 03/07/2019, inoltrata dal Servizio 1 del DRA con nota prot. n. 68978 del 18 ottobre 2019;
- VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della Commissione Tecnica Specialistica per le valutazioni ambientali (di seguito C.T.S.) n. 48/2019 del 27/11/2019;
- VISTO** il verbale della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. DRA n. prot. n. 79670 del 06/01/2019, e tenutasi in data 15/01/2020 in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n.241/1990;

**VISTA** la seguente documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota acquisita al protocollo di D.R.A. al n. 7008 del 05/02/2020 in riscontro a quanto richiesto nel Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) e nel corso della conferenza dei servizi del 15/01/2020:

- Relazione di riscontro a quanto richiesto nel Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) e nel corso della conferenza dei servizi del 05/01/2020;
- Tav. 1-bis – Stralcio IGM, Stralcio Piano Paesaggistico, Stralcio PRG, Stralcio catastale con indicazione dei confini;
- Tav. 4-A - Pianta capannoni A-B;
- Tav. 4-B - Pianta capannoni C-D e Corpo A Pianta sala uova e uffici
- Tav. 5 bis – Pianta capannone E e Corpo B Pianta sala uova
- Tav. 7 – Planimetria dell'azienda Strade e piazzole di servizio;
- Tav. 8 - Planimetria dell'azienda – Cuffie abbattipolvere e quote altimetriche
- Tav. 9 – Planimetria con indicazione della piantumazione
- Tav. 10 – Fascia di rispetto Acqua Santa Maria;
- Piano di Monitoraggio e Controllo – Rev 3.;
- Contratto pollina
- Contratto servizio di raccolta e trasporto sottoprodotti di origine animale – categoria 2 e 3

**VISTA** la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 18 del 02/01/2020 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha comunicato che il proponente il 20/11/2019 ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'attività ricompresa al punto 49 (gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 25 kW a 350 kW) dell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011;

**VISTO** il verbale della seconda Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 19 e 19 bis della L.R. 7/2019, convocata con nota prot. D.R.A. n. 686 del 07/01/2021 e tenutasi in data 21/01/2021;

**VISTA** la relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento trasmessa via pec il 04/03/2021 (prot. DRA n. 13699 del 05/03/2021);

**VISTI** i pareri di seguito riportati acquisiti nel corso del procedimento di PAUR:

- parere reso con nota prot. n. 1249 del 12/06/2019 (prot. DRA n. 41760 del 17/06/2019) e con successiva nota prot. n. 8062 del 20/12/2019 (prot. DRA n. 564 del 7/01/2020), confermato con nota prot. n. 365 del 19/01/2021 (prot. D.R.A. n. 2919 del 19/01/2021), con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa ha reiterato il N.O. prot. 224/2016 e successive varianti prot. n. 1112/2018 e 1414/2019 rilasciati ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, poiché l'area ricade nei sottopaesaggi denominati 12c *“Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altipiano sud-orientale. Aree di interesse archeologico di Albarcara, Case Guccione, case Malvasia”* Livello di tutela 2 del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa;
- parere ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 reso dal Sindaco del Comune di Modica con prot. n. 2939 del 21/01/2021 (prot DRA n. 3465 del 21/01/2021);
- parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. 1534 del 20/01/2021 (prot. DRA n. 3217 del 20/01/2021) dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- parere sulle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006. reso dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di SR/RG di questo Dipartimento con nota prot. D.R.A. n. n. 3454 del 21/01/2021;
- parere favorevole dell'ASP di Ragusa reso con nota prot. 46/IAV (prot. DRA n. 2860 del 19/01/2021) confermato nella conferenza di servizi del 21/01/2021;

**ACQUISITO** il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 434/2020 della Commissione Tecnica Specialistica reso durante la seduta plenaria del 10/12/2020 della procedura unificata di VIA ed AIA recante *“parere favorevole riguardo (i) alla compatibilità ambientale del progetto “Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Busita nel Comune di, Modica” (ii) ed alla relativa Autorizzazione Integrata Ambientale”*;

**PRESO ATTO** dell'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata dal gestore, con le seguenti conclusioni: *“Alla luce delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose rilevate, della descrizione del suolo e della gestione messa in atto in azienda a livello di misure di utilizzo, di contenimento, di prevenzione e modalità di movimentazione di tali sostanze, si esclude l'effettiva*

possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito di riferimento. Tale esclusione fa sì che il gestore non sia tenuto a procedere alla redazione della relazione di riferimento”;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 7735 del 10/02/2021, integrata con nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 11039 del 24/02/2021, con la quale il Proponente/Gestore ha riscontrato quanto richiesto dal Servizio 1 a conclusione della conferenza di servizi del 21/01/2021 e ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006 unificata con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006:

- copia dell’avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale;
- copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale composizione societaria;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2006 e ss.mm.ii., e di cui alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 16/08/2013 attestante la composizione del proprio nucleo familiare;
- dichiarazione di non coniugio, di cui al PATC 2020/2022 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dall’art. 88 comma 4-bis del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, attestante che “a carico della Ditta non sussistono le cause di *decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67* del più volte citato D.Lgs. 159/2011, né *situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e, all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo*”.

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall’art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente trasmessa dal proponente via pec e acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 7735 del 10/02/2021);

**CONSIDERATO** che sono state richieste le informazioni antimafia alla Banca Dati della Prefettura di Palermo con nota del Ministero dell’Interno PR\_RGUTG\_Ingresso\_00009496\_20210302 del 02/03/2021 e che in data 03/03/2021 è stata rilasciata la comunicazione antimafia recante “che a carico della suindicata ZooAvicola Giannone e C. s.n.c e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di *divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011*”;

**VISTA** la documentazione attestante l’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76 prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, con bollettino postale del 20/01/2021;

**CONSIDERATO** che sono stati ottemperati gli obblighi previsti dall’art. 36 della l.r. n. 1/2019 in materia di spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;

**RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, unificato con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-bis e seg. del predetto D. Lgs. 152/2006;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni,

## DECRETA

### Articolo 1

Si esprime, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., **giudizio compatibilità ambientale positivo, alle condizioni ambientali** fissate al successivo art. 3, per il progetto di “Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Busita nel Comune di, Modica (RG)”, e si rilascia, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., **l’Autorizzazione Integrata Ambientale** per l’esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 4, dell’installazione IPPC denominata “Allevamento avicolo c.da Busita sito nel Comune di Modica” per la categoria di attività IPPC 6.6 a) (Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti), di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. proponente/gestore: ZooAvicola Giannone e C s.n.c. (partita IVA n. 00807780887) con sede legale in via Aguglie-Pozzallo n. 5, 97015 Modica (RG).

Il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’allegato IX del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale 27/86.

## Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 434/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale reso durante la seduta plenaria del 10/12/2020, pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://svi.regione.sicilia.it> codice procedura 118).

## Articolo 3

### Condizioni ambientali VIA

Il proponente è onerato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere istruttorio conclusivo n. 434/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di seguito riportate:

<b>Condizione Ambientale n. 1</b>	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Elaborati di Progetto</b>
Oggetto della prescrizione	In fase di redazione del progetto esecutivo, devono essere prodotti gli elaborati pertinenti. In particolare, dovranno essere forniti almeno i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantierizzazione (che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati);</li> <li>- Documentazione fotografica dello stato di fatto, anche con riferimento alla cella frigo (posizionamento e aree antistanti utili alle operazioni di pulizia, all'area di disinfezione e sistema di raccolta delle acque di lavaggio);</li> <li>- Planimetrie di dettaglio delle Opere a Verde e sezioni tipologiche dei sestì di impianto con indicazione del numero previsto per ciascuna specie arborea/arbustiva;</li> <li>- Piano di manutenzione delle Opere a verde e monitoraggio dell'attecchimento delle stesse per un periodo pari a un quinquennio dalla conclusione dei lavori.</li> </ul>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale n. 2</b>	
Macrofase	Ante operam
Fase	Prima della messa in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Sistema di Gestione Ambientale</b>
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati, procedure, elementi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale (Rischi e opportunità/pto. 6.1.1, Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali significativi/pto. 6.1.2, Aspetti ambientali associati/pto. 6.1.2, Obiettivi Ambientali e piani per raggiungerli/pto. 6.2, Procedure Operative, Piano di emergenza per eventuali emissioni non previste e incidenti, ecc...). Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta certificazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima della messa in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	Ante operam – corso d’opera – post operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, per le fasi di ante, corso e post operam, con riferimento alle componenti suolo, atmosfera, rumore, vegetazione (quest’ultima solo verifica di attecchimento nella fase di PO) ed emissioni odorigene. Per ciascuna componente, dovranno essere identificati e mappati i punti di monitoraggio <u>in corrispondenza dei ricettori</u> potenzialmente impattanti e definite, per ciascuno degli indicatori monitorati, le soglie di anomalia e la gestione delle stesse.</p> <p>Il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d’opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.</p> <p>In riferimento alla definizione dello stato ante operam e alla verifica dell’efficacia delle misure di contenimento delle emissioni di odori (ovvero alla necessità di introdurne ulteriori), dovrà essere predisposto specifico piano di monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo l’installazione di olfattometri (o nasi elettronici) in corrispondenza dei ricettori e di una stazione meteo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per l’anno successivo all’entrata in esercizio dell’impianto, con cadenza trimestrale e campagne di acquisizione bisettimanali in continuo (durante la fase di stabulazione).</p> <p>Sulla base dei risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione e potrà essere ridefinita la durata delle attività di monitoraggio.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Odori</b>
Oggetto della prescrizione	<p>I dati di monitoraggio degli odori ai ricettori acquisiti in fase ante-operam, saranno utilizzati ai fini della calibrazione del modello previsionale della dispersione degli odori, che consideri i 5 capannoni come sorgenti emissive, utilizzando gli opportuni coefficienti di emissione e considerando un intorno di restituzione dei risultati pari a 5 km dall’area di intervento. I risultati della simulazione dovranno essere presentati mediante mappe di impatto nelle quali andranno riportate le isolinee di concentrazione di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile così come risultanti dalla simulazione a 1, 3 e 5 ouE/m<sup>3</sup>.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Acque di dilavamento piazzali</b>

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Oggetto della prescrizione	Per tutte le aree di transito dei mezzi e di carico e scarico, deve essere previsto idoneo sistema di impermeabilizzazione, collettamento e trattamento di acque di prima pioggia, ovvero in luogo di quest'ultimo, prevista la raccolta delle acque in vasche a tenuta. Sarà descritta altresì la modalità di smaltimento delle acque in uscita dall'impianto. Deve inoltre essere valutata e gestita la possibilità di lisciviazione delle acque meteoriche.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

#### **Articolo 4 Prescrizioni AIA**

L'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio individuate nel parere istruttorio conclusivo n. 434/2020 della Commissione Tecnica Specialistica e nei pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi ai sensi dell'art.29-quater, commi 5 e 6, del D. Lgs. 152/2006 di seguito riportate.

#### **Sistema di Gestione**

1. Il Gestore dovrà finalizzare la certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001: 2015 entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo. Il SGA dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla BAT 1 al fine di tragaruardare continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Con riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori, assicurarsi che il trasporto degli animali venga affidato ad aziende che assicurino il pieno rispetto del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
3. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.
4. Il Gestore dovrà applicare in fase di esercizio dell'impianto tutte le procedure previste dal SGA e dovranno in particolare essere elaborati e trasmessi entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, il Piano di Emergenza, Piano di Gestione del Rumore, Piano di gestione degli odori e Programmi di manutenzione delle attrezzature.

#### **Capacità produttiva**

5. La capacità massima di produzione dell'impianto di allevamento intensivo (categoria IPPC 6.6), a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è pari a 207.000 posti pollame con Capacità massima di produzione di 2.131 t/anno di uova.

#### **Materie prime**

6. Le pollastre devono essere trasportate direttamente all'interno dell'area di ricovero; le gabbie non devono essere poggiate nel piazzale di carico e scarico.
7. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di atmosfera, suolo, sottosuolo e ambiente idrico.

#### **Efficienza energetica**

8. Deve essere prevista la sostituzione di lampade al neon con sistemi led;

9. Deve essere predisposto un piano di riduzione dei consumi energetici che definisca target di miglioramento dell'efficienza energetica da presentarsi mesi all'Autorità Competente entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo

### **Combustibili**

10. Il gestore è autorizzato ad utilizzare gasolio - stoccato in sei serbatoi da 4 m<sup>3</sup> ciascuno utilizzato esclusivamente per il gruppo elettrogeno di emergenza;
11. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
12. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.

### **Emissioni diffuse e emissioni odorigene (salvo quanto già prescritto in sede di prescrizioni Ambientali V.I.A.)**

13. Il gestore, per l'abbattimento degli odori e delle polveri, dovrà installare in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene un impianto di nebulizzazione ad alta pressione utilizzando una soluzione acquosa contenente enzimi per l'abbattimento degli odori.
14. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti dalle aree di stabulazione dei polli, sia inferiore a 300 OuE/m<sup>3</sup>. Il Gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del PAUR, dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, con speciazione chimiche delle sostanze, al fine di indentificarne le sorgenti. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA. Le attività di monitoraggio andranno ripetute con frequenza almeno annuale.
15. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative presentando il progetto al Servizio 1 e alla Struttura Territoriale di SR/RG del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
16. Sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio, il gestore, dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa:
- a. un protocollo contenente le azioni appropriate per la riduzione delle emissioni odorigene e il relativo cronoprogramma;
  - b. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi che possono generare emissioni odorigene particolarmente significative anche in funzioni delle previste condizioni meteo.
17. Il gestore dovrà garantire che non venga superato il BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca pari a 0,08 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno. Le modalità di monitoraggio andranno concordate con ARPA e incluse nel PMC. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza annuale.
18. Il gestore è tenuto a rispettare le norme sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e in ogni caso ad attuare tutti i possibili accorgimenti idonei ad eliminare la produzione di polveri, aerosol, sostanze odorigene e la proliferazione di insetti ed altri infestanti

### **Emissioni scarsamente rilevanti**

19. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno.

### **Alimentazione degli animali**

20. Nella formulazione della dieta in funzione delle esigenze nutrizionali e dell'età delle pollastre, bisogna assicurare che gli animali non siano alimentati con maggiori quantità di nutrienti (in particolare N e P) rispetto a quanto richiesto per il livello obiettivo di produzione. Ridurre infatti l'escrezione di sostanze nutritive (ad esempio N, P) nelle deiezioni determina una riduzione delle emissioni atmosferiche. Il proponente dovrà trasmettere la formulazione dei mangimi utilizzati durante i cicli produttivi (prime settimane di produzione di uova ed eventuale

finissaggio) che soddisfi i fabbisogni animali contemperando alla necessità di riduzione delle emissioni di ammoniaca connesse.

21. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata agli animali, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
22. Il Gestore dovrà dimostrare e verificare annualmente che il valore di Azoto e Fosforo escreto rientri nel range associato alle BAT definito alle tabelle 1.1 e 1.2 del documento di BAT Conclusions.
23. Il gestore non deve, neanche in via temporanea, stoccare all'esterno la pollina rimossa; tali effluenti palabili dovranno essere prelevati dai capannoni, per essere caricati direttamente sui mezzi di trasporto in assenza di eventi meteorici o in area coperta, assicurandosi che durante tutte le operazioni di caricamento, non ci sia possibile caduta di materiali e possibile dilavamento degli stessi

## **Rifiuti**

24. È autorizzato il deposito temporaneo secondo i limiti temporali e quantitativi stabiliti dalle norme vigenti, dei seguenti rifiuti indicati in tabella, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità annua [kg]</b>
15.01.02	imballaggi in plastica	800
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	50
18.02.02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	28
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	5

25. I rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei CER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice CER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
26. Le aree di deposito devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
27. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.
28. I rifiuti generati dal cantiere edile dovranno seguire
29. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.
30. L'azione di disinfezione degli automezzi effettuata all'ingresso dell'azienda ogniqualvolta transiti un automezzo non deve produrre accumulo di liquidi su terreno; tali aree dovranno essere opportunamente pavimentate e dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere i liquidi di disinfezione ai fini del loro smaltimento secondo legge.
31. Non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime e/o rifiuti al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell'impianto

32. Le pavimentazioni delle aree di carico della pollina e/o di carico e scarico degli animali, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni utilizzo. I materiali raccolti durante l'attività di spazzamento devono essere opportunamente raccolti e stoccati in maniera opportuna in attesa dello smaltimento.
33. La pulizia delle aree di allevamento, così come la pulizia delle aree a ridosso dei ventilatori, sede di possibile accumulo di polvere di pollina deve essere effettuata senza l'uso di acqua; altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio ai fini del loro smaltimento secondo norme di legge.

### **Scarichi Idrici**

34. È autorizzato lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici tramite fossa Imhoff per una capacità pari a 4 A.E.. La fossa Imhoff deve essere posizionata in area mantenuta non carrabile e non lastricata o compattata.
35. Dalle attività della azienda autorizzata non dovranno provenire scarichi industriali di processo

### **Gestione delle acque**

36. I piazzali destinati a carico e scarico devono essere impermeabilizzati e provvisti di sistemi di collettamento delle acque di dilavamento e dei reflui derivanti dalle attività di pulizia; le stesse acque devono essere raccolte (eventualmente a valle di un sistema di trattamento primario) in vasche a tenuta e smaltite tramite ditte autorizzate.
37. Le zone intorno agli edifici dovranno essere mantenute pulite da eventuali effluenti di allevamento, concimi o mangimi. Inoltre, dovrà attuato costantemente il controllo delle vie di transito affinché accidentali cadute di materiali vengano immediatamente rimosse e le vie di transito mantenute costantemente pulite.

### **Emissioni sonore**

38. Il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale;
39. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
40. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

### **Malfunzionamenti**

41. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verifichino rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### **Eventi incidentali**

42. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
43. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
44. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione sulla base delle vigenti normative in materia, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

## **Durata e Riesame**

45. L'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trascorsi dieci (10) anni dal suo rilascio o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
46. In virtù dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

## **Piano di Monitoraggio e Controllo**

47. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente parere, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lett. c.2) del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia prima del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
48. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
- trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
  - comunicazione ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
49. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore o dal referente IPPC dell'impianto.

### **Articolo 5**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente a questo Assessorato e pubblicati integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 118).

### **Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale di cinque anni, decorso tale termine, senza che l'opera sia stata realizzata, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, il procedimento di VIA dovrà essere reiterato.

### **Articolo 7**

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

### **Articolo 8**

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali e di esercizio, impartite dal presente decreto, dovrà essere trasmesso a questa Autorità Competente e ad ARPA Sicilia, giusto protocollo d'intesa di cui al D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

### **Articolo 9**

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e per

l'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

#### **Articolo 10**

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

#### **Articolo 11**

Ai sensi degli articoli art. 25, comma 5, e 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://svi.regione.sicilia.it> – CP 118).

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, **05/05/2021**

L'Assessore  
On.le Avv. Salvatore Cordaro  
**(firmato)**



**OGGETTO:** modifica sostanziale (ampliamento) dell'installazione di allevamento di galline ovaiole ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 152/2006, oltre a autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29 ter, del D. L.gs n° 152/2006, titolo III bis e s.m.i., per la parte di installazione esistente e per la modifica sostanziale (ampliamento) dell'installazione sopra citata con allevamento in C.da BUSITA del comune di MODICA (RG).

**Sigla Progetto:** RG6 ATP3

**Proponente:** ZooAvicola Giannone & C. s.n.c. - Sede legale: Via Aguglie Pozzallo n 5 - MODICA (RG)

**Procedimento:** Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii integrata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

**Parere** predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

### **PARERE C.T.S. n. 434 / 2020 del 10/12/2020**

**VISTO** l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. n. 357 dell'8/03/1997 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 2 del sopracitato D.A. 175/2007, come modificato dal D.A. n. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione: a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

**VISTO** il D.A. n. 152/GAB del 24/09/2008 recante "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorogene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";

**VISTA** la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

**VISTO** il Decreto del 15 aprile 2019 n. 104 con il quale il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e de Mare, ha dettato le "Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v)bis del D.Lgs. 152/06";





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTA** la Nota prot. 605/GAB del 13/02/2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

**VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31/07/2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19/12/2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

**VISTO** il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS.

**RILEVATO** che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

**LETTO** il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

**VISTA** la nota di assegnazione al gruppo istruttore;

**CONSIDERATO** che l'iter autorizzativo dell'opera in oggetto è quello previsto dall'art. 27-bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, al cui interno confluiranno le seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di VIA art. 23 D.Lgs. 152/06;
- A.I.A.;
- Parere ASP;
- Parere ST ARPA Sicilia;
- Parere Comune di Modica;
- Parere Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Parere Libero Consorzio Comunale di Ragusa
- Parere ST ARPA Ragusa;
- Parere Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali di Ragusa.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**VISTA** la nota prot. ARTA n. 26354 del 17.04.2019, con cui la Società ZooAvicola Giannone & C. s.n.c. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale relativo al progetto in oggetto, riportante la dichiarazione di responsabilità, che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri;

**VISTA** la nota prot. ARTA n. 29150 del 03.05.2019 con cui il Servizio I VIA/VAS, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comunica la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione documentazione sul portale SIVVI, il pagamento degli oneri istruttori ed il Responsabile del procedimento;

**PRESO ATTO**, che la documentazione del Proponente è stata pubblicata sul Portale ambientale SIVVI dell'autorità competente in data 24 aprile 2019 e ribadito che ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 ogni connesso accertamento e valutazione circa la procedibilità dell'istanza è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana;

**LETTI** i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

Scheda A	Identificazione dell'impianto
Scheda B	Autorizzazioni precedenti
Scheda C	Capacità produttiva
Scheda D	Materie prime
Scheda E	Emissioni
Scheda F	Sistemi di contenimento
Scheda G	Rifiuti
Scheda H	Energia
Scheda I	Scheda riassuntiva Computo Metrico e Perizia Relazione geologica Relazione tecnica Piano di Monitoraggio e Controllo Sintesi non tecnica Studio di Impatto Ambientale RAPPORTO DI PROVA n° 611/15 del 18/09/2015 RAPPORTO DI PROVA N° 2822-07 del 23/09/2015 RAPPORTO DI PROVA N° 2822-08 del 23/09/2015

Tavola 1	Stralcio piano paesaggistico – Carta IGM – PRG – catastale
Tavola 2	Planimetria sintetica dell'azienda
Tavola 3	Planimetria generale azienda
Tavola 4	Fabbricati esistenti – Lotto A
Tavola 5	Fabbricati in progetto – Lotto B
Tavola 6	Sistema di raccolta acque di prima pioggia

**VISTA** la nota prot. ARTA n. 41760 del 17.06.2019 con cui il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana- Soprintendenza Beni Culturali e ambientali di Ragusa –, in merito alla procedibilità dell'istanza, la pubblicazione documentazione sul portale ed il Responsabile del procedimento, comunica che la Ditta ha presentato richiesta di N.O. per la realizzazione di un capannone per l'allevamento di galline ovaiole, area di intervento FG 149, partt. 591 e 593 del Comune di Modica, e per la quale la stessa Soprintendenza ha rilasciato N.O., a condizione con prot 224/2016 c successiva variante al N.O. precedente con prot. 1112/2018;

**VISTA** la nota prot. ARTA n. 41760 del 17.06.2019 con cui il Servizio I VIA/VAS, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comunica la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione documentazione sul portale SIVVI, il pagamento degli oneri istruttori ed il Responsabile del procedimento;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**VISTA** la nota prot. 21033 del 23/07/2019 - prot. ARTA n. 52745 del 26.07.2019 - con cui il Libero Consorzio Comunale di Ragusa Servizio VI Ambiente e Geologia, in merito alle ditte ZooAvicola Giannone & C s.n.c., Azienda Agricola Nigro s.r.l., Salvatore Nigro & Figli s.n.c., Lapira Silvana - Impianti ricadenti nel territorio di Modica, in riferimento alla nota ARPA n. 36650 del 10/07/2019 comunica che, relativamente alle aziende di che trattasi non risulta agli atti, alcuna autorizzazione rilasciata da codesto Ente per l'esercizio delle attività di allevamento di pollame;

**VISTA** la nota prot. ARPA n. 34805 del 01.07.2019, trasmessa da ARPA Sicilia ST1 (prot ARTA n. 46778 del 03/07/2019) con cui la ST di Ragusa rileva che dall'esame della documentazione di progetto emergono alcune carenze informative per la salvaguardia ambientale che, in questa fase, si ritiene opportuno evidenziare, al fine delle integrazioni utili al raggiungimento di un elevato livello di tutela. La ST ritiene opportuno rilevare che l'impianto, secondo quanto riportato per lo stato di fatto, opera con una configurazione che supera di gran lunga il numero di 40.000 capi oltre il quale è obbligatoria la richiesta di AIA. Si specifica che di fatto l'impianto è in esercizio con 3 capannoni (A, B, C) da 36.000 capi ciascuno ed uno da 19.000 (D). Rispetto al documento "Studio di Impatto Ambientale" per quanto concerne la fase di valutazione della VIA, si osserva e rileva quanto segue:

a) in relazione a quanto previsto dall'Art.22 c.3b e dall'All. VII punto 5a, dall'esame degli elaborati non risulta la descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, nella fase di dismissione.

b) ai sensi dell'Art. 22 c.3d e All. VII punto 1e deve essere prodotta la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. Il progetto in esame sebbene presenti la descrizione della tecnica prescelta, non riferisce alcuna informazione descrittiva né di confronto con le altre tecniche.

c) ai sensi dell'Art. 22 c.3d e All. VII punto 2 il progetto deve riportare una descrizione delle principali alternative ragionevoli adeguate alle caratteristiche specifiche dell'Impianto, compresa l'alternativa zero, con la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale. Dall'esame degli elaborati non risultano prodotte le opzioni alternative né il loro confronto con la scelta adottata.

d) ai sensi dell'All. VII punto 7 il progetto deve riportare una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati dal progetto e pertanto il documento risulta carente delle seguenti informazioni:

- Non risultano riportate in planimetria le barriere arboree, né la localizzazione degli uffici;
- Non vi è alcuna indicazione circa il dimensionamento delle celle frigo, né sono indicate tempistiche di smaltimento delle carcasse.
- Non si riscontrano informazioni circa l'impatto sull'ambiente idrico, né la valutazione dell'impatto per il comparto aria per quanto concerne il CH<sub>4</sub>, nonostante ne sia stata calcolata una produzione annua di circa 16t/a.
- Non si riscontra la descrizione della gestione delle lettiere.
- Si rileva che nell'ambito della documentazione fornita, il numero dei capi risulta variabile. In particolare la capacità di allevamento del capannone D, in alcuni casi viene dichiarata pari a 19.000 capi e in altri 136.000 mentre il numero totale di capi allevati varia da 207.000 a 220.000.
- Si ritiene che le acque di prima pioggia, di lavaggio automezzi ed aree di parcheggio e transito debbano essere convogliate in apposito sistema di trattamento prima della dispersione su suolo, considerata la rilevanza dell'impianto e la necessità di garantire un elevato livello di tutela del vari comparti ambientali negli impianti IPPC. Nel documento Studio Impatto Ambientale il proponente non ritiene necessari tali sistemi, tuttavia nella tavola n.3, solo per l'area del nuovo capannone, è previsto apposito impianto. Idoneo Impianto dovrà essere previsto anche nell'area del capannoni esistenti.
- Nella tavola n.3 non è individuabile il posizionamento del sistema di trasporto e scarico pollina.

Relativamente alla richiesta di AIA ai sensi dell'Art.27 bis, fermo restando il contenuto delle note prot. ARPA n. 73324/2014 e prot. ARPAn.4507/2016 emesse in occasione delle conferenze di servizio già svoltesi il 18/11/2014 e il 26/01/2016, l'Agenzia si riserva di produrre le valutazioni relative alle "modalità di monitoraggio e contrailo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente" previste dall'art.29 quater c.6 del D.Lgs.152/2006, nel proseguo della procedura di cui al citato Art. 27 bis.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**VISTO** il parere istruttorio intermedio di questa Commissione Tecnica Specialistica n. 48/2019 del 27.11.2019 nell'ambito del quale (in aggiunta alle osservazioni indicate da ARPA nella nota prot. n. 34805 del 01 luglio 2019) sono state evidenziate – impregiudicata ogni valutazione conclusiva - le seguenti criticità:

- Si ritiene necessario prevedere un sistema di collettamento, trattamento e recupero di tutte le acque utilizzate, stante il rischio di possibili sversamenti di idrocarburi dai mezzi di trasporto e di eventuali agenti detergenti, disinfettanti e medicinali; dovrà quindi essere presentato il relativo progetto esecutivo;
- Non pare sia prevista un'area di disinfezione dei veicoli che transitano in entrata/uscita dall'allevamento e che potrebbero contribuire alla diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti; si dovrà prevedere una piazzola in cemento impermeabilizzata oppure un arco di disinfezione; le acque di lavaggio dovranno essere accumulate in appositi pozzetti di stoccaggio e poi adeguatamente trattate. Bisogna inoltre individuare un'area distante da quella di governo degli animali;
- Con riferimento alle MTD, è opportuno fare riferimento alle *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini* del 15/02/2017;
- Il sistema di abbattimento delle polveri e del piumino all'esterno del ricovero potrebbe non essere in grado di ridurre le polveri in atmosfera, da ricondurre alla ventilazione forzata che può liberare del particolato proveniente dal mangime e piumaggio degli animali. Pertanto occorre prevedere interventi di mitigazione quali ad esempio: cuffie abbatti-polvere per ogni ventilatore oppure una struttura abbatti-polvere da posizionare di fronte alla zona di posizionamento dei ventilatori;
- L'adeguamento strutturale dell'allevamento comporterà una riduzione di superficie coltivata, dal momento che verranno costruiti due nuovi manufatti. Si richiede un approfondimento relativamente al numero e specie di elementi arborei che sono stati interessati dall'opera in progetto e la quantificazione di sufficienti interventi compensativi a verde;
- Si richiede che dopo la messa a dimora di specie vegetali arboree ed arboreescenti autoctone venga garantito – attraverso la presentazione di un puntuale piano di gestione e manutenzione - l'attecchimento, la manutenzione e l'innaffiamento (possibilmente attraverso acque di recupero conseguenti all'impianto di trattamento già prescritto);
- Si richiede che vengano analizzati gli impatti sulle matrici ambientali considerando l'effetto cumulo con allevamenti limitrofi, presenti nel raggio di almeno 1000 m al complesso zootecnico oggetto di valutazione e/o interferenti con esso;
- Al fine di definire gli impatti delle opere civili, si chiede che venga fornita una puntuale relazione descrittiva completa di fotografie attestante, con dichiarazione giurata (anche dichiarazione sostitutiva) formulata dal tecnico, lo stato delle lavorazioni in corso. Ove dette opere risultino parzialmente già eseguite, sarà necessario indicare i conseguenti impatti, eventualmente anche in via postuma;
- Dovranno essere forniti i contratti (o gli ordinativi) relativi alle modalità di ritiro del rifiuto in uscita e, in particolare, alla pollina prodotta ed alle carcasse degli animali. Dovrà essere presentata una Relazione dettagliata attestante se trattasi (ed in che quantità) di sottoprodotti ovvero di rifiuti;
- Il Proponente ha l'onere di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, ai sensi del DM MATTM 15.4.2019, n. 104 ed, eventualmente, di provvedere in tal senso; l'esito di tale verifica deve essere trasmesso all'Autorità competente, unitamente alla domanda di A.I.A. eventualmente integrata, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1 del suddetto Decreto.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**PRESO ATTO**, sulla base di quanto risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15 gennaio 2020, che relativamente alla Relazione di riferimento di cui alla lettera m) dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, la Ditta si impegna a produrre, secondo le modalità previste dal D.M. 104/2019, la relazione applicando la procedura di cui all'All.1 del regolamento di cui al D.M. 104/2019. La stessa ditta, in riferimento alla nota 68978 del 18 ottobre 2019, rappresenta che in data 5 dicembre 2019, tramite PEC, ha trasmesso una nota al Servizio I del DRA a chiarimento delle osservazioni formulate dalla ST di Ragusa, di ARPA Sicilia con nota prot. n. 34805 del 01 luglio 2019 e che si consegna agli atti della Conferenza. Nella stessa conferenza la A.S.P. n.7 di Ragusa, intervenuta in video Conferenza, comunica che esprimerà parere igienico-sanitario di competenza a seguito della documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito delle osservazioni presentate dalla CTS, da ARPA e dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

**RILEVATO** che nel corso della predetta conferenza di servizi non sono stati acquisiti pareri, mentre le osservazioni mosse dai partecipanti a detta conferenza sono così riassumibili:

- il Dott. Alessandro, in rappresentanza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, chiede alla Ditta di presentare idonea cartografia che rappresenti i rapporti tra il sito già operativo ed il sito in allestimento rispetto all'area di salvaguardia dell'opera di presa delle acque Santa Maria. Inoltre, in riferimento alla Tavola 6 precisa che la Ditta ha presentato un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia, che viene considerato sufficiente per le attività che devono essere svolte. Interviene il Dott. Barone, il quale comunica che la Ditta relativamente al progetto su esposto si riserva di presentare eventuali modifiche per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia;

- la Dott.ssa La Mantia, in rappresentanza della A.R.P.A. Sicilia - Direzione Generale, prende atto che il capannone E, localizzato nel lotto B di progetto, risulterà completamente indipendente dall'impianto ad oggi esistente e che lo stesso sarà dotato di sistemi autonomi, trattamento acque, scarichi e punti di emissione e che pertanto è necessario che nella redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo vengano inseriti in dettaglio i punti da sottoporre a controllo e monitoraggio. In merito a quanto emerso rispetto al trattamento delle acque di prima pioggia, di cui la Ditta si riserva di presentare una differente procedura di trattamento, l'Ente si riserva di valutare ed esprimere eventuali osservazioni. In merito alla nota presentata dalla Ditta nel dicembre 2019, in riscontro alle osservazioni di cui alla propria nota prot. n. 34850 del 1 luglio 2019, e consegnata agli atti dell'odierna Conferenza, si evince che tra gli Enti in indirizzo non è presente ARPA e, pertanto, ad oggi l'Agenzia non ha avuto riscontro alle osservazioni formulate. Inoltre, si chiede alla Ditta la presentazione di un nuovo PMC all'interno del quale trovino riscontro eventuali osservazioni, prescrizioni scaturite dai lavori della stessa Conferenza di servizi, che abbiano ricadute nel predetto documento che, si ricorda, deve essere redatto tenendo conto dei contenuti di cui al Documento APAT 2007.

**VISTA** la nota n. 8062 del 06.12.2019 (prot. ARTA n. 564 del 07.01.2020) con cui il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e ambientali di Ragusa -, comunica che in riferimento alla nota prot. n. 79670 riguardante la convocazione della Conferenza dei Servizi del 15.01.2020 reitera quanto già espresso con N.O, prot. 224/2016 e successive varianti.

**VISTA** la nota n. 10954 del 31.12.2019 (prot. ARTA n. 18 del 02.01.2020) con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ragusa, in riferimento alla nota prot. n. 79670 del 06.12.2019 di codesto Assessorato, comunica che la ditta Zooavicola Giannone & C. s.n.c il 20.11.2019 ha presentato presso codesto Comando una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'attività ricompresa al punto 49 (Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 25 a 350 kW) dell'allegato 1 del D.P.R. 151/11 e nessun'altra comunicazione è stata prodotta dalla suddetta Ditta in relazione alla allegata nota prot. 3939 del 14.05.2019 inviata da codesto Comando e che esplicitamente riporta "affinché questo Comando possa esprimere il richiesto parere, è necessario che venga prodotta la documentazione prescritta dal D.M. 07.08.2012 con le



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

modalità e le procedure prescritte dal D.P.R. 151/11, per l'esercizio di attività ricomprese nell'elenco di cui all'allegato al D.P.R. sopra citato”;

**VISTA** la PEC del 28.01.2020 (prot. ARTA n. 5369 del 29.01.2020) con cui il Geom. Corrado Caruso del Comune di Modica (RG) in riferimento a quanto concordato nel verbale della conferenza di servizi del 15.01.2020 riguardante il procedimento in oggetto indicato, trasmette copia della documentazione richiesta: Proroga Inizio Lavori; Provvedimento Suap n. 05 del 2018; Provvedimento Suap n. 13 del 2016; ricevuta inizio lavori 2017; Zooavicola Giannone - relazione istruttoria.

**LETTI** gli allegati alla PEC del 04.02.2020 (prot. ARTA n. 7008 del 05.02.2020) consistenti in:

- PMC;
- Risposte ai Quesiti
- Perizia
- Tavv. 1 bis, 4A, 4B, 5 bis
- Tavv. 7, 8, 9, 10,
- Contratti

**CONSIDERATO** che la ditta con la sopraccitata PEC del 04.02.2020 ha prodotto le Integrazioni richieste da ARPA (ST di Ragusa), ed espressamente indicate nel Parere Istruttorio Intermedio della CTS – che tengono conto della “Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15.02.2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

**CONSIDERATO** che la ditta con la sopraccitata PEC del 04.02.2020 ha anche prodotto le Integrazioni relative alle carenze riscontrate nel Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n.48 del 27.11.2019 della CTS oltreché alle integrazioni richieste dall’ARPA (ST di Ragusa) con nota n° 4507 del 25.01.2016 (Procedura RG6 IPPC12) e alle Integrazioni richieste dall’ARPA (ST di Ragusa) con nota n° 73324 del 18.11.2014 (Procedura AIA – Impianto IPPC) ed anche alla integrazione richiesta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in sede di conferenza dei servizi del 15.01.2020 in merito allo stralcio cartografico in cui figura il sito in oggetto e l’area di salvaguardia dell’opera di presa delle acque Santa Maria. In ultimo nella nota di integrazioni è riportata una analisi che mira alla esclusione della assoggettabilità per l’impianto in oggetto alla redazione della “Relazione di Riferimento”.

**CONSIDERATI** i contenuti delle Integrazioni presentate dalla ditta in relazione alle richieste dell’ARPA (Struttura Territoriale di Ragusa) con nota n° 34805 del 01.07.2019 che in sintesi si riportano.

In riferimento alle osservazioni avanzate dall’ARTA, ST di Ragusa, si esprimono le seguenti risposte:

*a) In relazione a quanto previsto dall'Art.22 c. 3b e dall'All. VII punto 5a, dall'esame degli elaborati non risulta la descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, nella fase di dismissione.*

Integrazione: Nel caso di dismissione le attrezzature verranno vendute come usate o conferite ad aziende autorizzate per il recupero. Le opere edili, quali elementi portanti e opere di finitura, smontate o abbattute verranno avviate a smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.

*b) Ai sensi dell'Art. 22 c.3d e All. VII punto 1e deve essere prodotta la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli Impianti a per ridurre riutilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte*



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

con le migliori tecniche disponibili. Il progetto in esame sebbene presenti la descrizione della tecnica prescelta, non riferisce alcuna informazione descrittiva nel confronto con le altre tecniche.

Integrazione: Il sistema di allevamento adottato nei tre ricoveri (capannoni A, B, C) esistenti è del tipo a gabbie con nastro trasportatore sottostante per la rimozione frequente della pollina (due /tre volte a settimana), nel quarto ricovero (cap. D) e quinto ricovero (Cap. E) in fase di completamento, il sistema di allevamento è ad aviario (gabbie-voliera) con rimozione frequente della pollina, in entrambi i casi all'esterno dei ricoveri. La pollina rimossa attraverso nastro trasportatore cassonato viene immediatamente caricata su camion (adeguatamente coperto durante il trasporto) per essere conferita ad altro operatore autorizzato per l'utilizzo o ceduta ad altri all'interno del piano di utilizzazione agronomica aziendale. Pertanto nell'insediamento non c'è la fase di stoccaggio della pollina. Il sistema è obbligato in quanto le pollastre in ingresso devono provenire da allevamento "a terra" e la necessità di evolvere verso questa tecnica di stabulazione è dettata dalle richieste di mercato e benessere animale a livello comunitario. I due sistemi di allevamento adottati sono (D.M. 29.01.2007) considerati MTD, il primo 4.1.3 (pag 182) il secondo 4.2.4 (pag 186). Il sistema MTD 4.1.3 consente una notevole riduzione dell'umidità (da 80% al 60%) grazie alla ventilazione forzata dei ricoveri, ciò permette una riduzione delle emissioni di ammoniaca, infatti il fattore di emissione per la fase ricovero passa da 0,178 kg/capo anno ad un valore compreso tra 0,053 e 0,092 kg/capo anno, considerando il valore medio  $(0,053+0,092)/2 = 0,0725$  kg/capo anno si ha un abbattimento delle emissioni di ammoniaca del 59.3 % rispetto al sistema di riferimento (0,178 kg/capo anno). Con il sistema MTD 4.2.4 ad aviario (adottato per il rispetto del benessere animale come da normativa cogente: le galline sono libere di muoversi per l'intero ricovero) il fattore di emissione di ammoniaca è di 0,90 kg/capo anno che comporta per la fase ricovero una riduzione delle emissioni del 49 % rispetto al sistema di riferimento. Con l'adozione delle suddette tecniche di allevamento non si segnalano particolari emissioni di odori in quanto la riduzione dell'umidità per ventilazione e l'asporto frequente della pollina riduce fortemente i fenomeni di fermentazione da cui si originano i cattivi odori. La tecnica di allevamento prescelta, oltre al tipo di stabulazione su esposto comprende le seguenti altre BAT:

BAT 1: Sistema di gestione ambientale - Formazione e coinvolgimento del personale, programmi di manutenzione, verifica della conformità alla normativa in materia ambientale, tenuta dei registri, ecc.

BAT 2: Buona gestione - Ridurre il trasporto di animali e materiali, garantire distanze adeguate dai recettori sensibili, prevenire l'inquinamento idrico, istruzione del personale, ispezionare e riparare strutture e attrezzature.

BAT 3 e 4: Gestione alimentare - Ridurre il contenuto di proteina grezza nei mangimi, alimentazione multifase, aggiunta di amminoacidi essenziali, uso di fosfati inorganici digeribili, uso di fitasi per ridurre il fosforo escreto.

BAT 5: Uso efficiente dell'acqua - Registrazione dei consumi, riparazione delle perdite, pulizia con idropulitrice, abbeveratoi anti-spreco.

BAT 6: Emissione delle acque reflue - Mantenere pulite le zone esterne dei ricoveri, minimizzare l'uso dell'acqua.

BAT 8: Uso efficiente dell'energia - Ottimizzazione dei sistemi di ventilazione, uso di lampade LED per l'illuminazione dei ricoveri, impianto fotovoltaico.

BAT 11: Emissioni di polveri - Alimentazione ad libitum, uso di mangimi in pellet, bassa velocità dell'aria nel ricovero.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Le BAT 9 e 10 Emissioni sonore e le BAT 12 e 13 Emissioni di odori non sono applicate considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili.

Le BAT applicate rispettano la normativa sul benessere animale. - Considerando i benefici ambientali, rispetto al sistema di riferimento, tenendo conto della normativa cogente sul benessere animale e tenendo conto delle richieste di mercato delle uova prodotte i sistemi di allevamento adottati sono da considerarsi ottimali e a costi non eccessivi.

c) Ai sensi dell'Art.22 c.3d e All. VII punto 2 il progetto deve riportare una descrizione delle principali alternative ragionevoli adeguate alle caratteristiche specifiche dell'impianto, compresa l'alternativa zero, con la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale. Dall'esame degli elaborati non risultano prodotte le opzioni alternative nel loro confronto con la scelta adottata.

Integrazione: Le tecniche di stabulazione degli animali, consentite dalla normativa vigente sul benessere degli animali, sono:

Allevamento biologico - gli animali sono liberi di muoversi anche in spazi esterni ai ricoveri. Con questa tecnica, insieme ad altri obblighi sull'alimentazione degli animali, si producono uova biologiche che hanno una richiesta di mercato, in Italia ancora molto bassa, a causa del costo eccessivo delle uova. L'impatto ambientale di questi allevamenti intensivi risulta elevato in quanto le deiezioni possono essere rimosse solo a fine ciclo, non si può essiccare la pollina con aria forzata e i processi di fermentazione non possono essere controllati con aumento della produzione di ammoniaca e di odori molesti.

Allevamenti in gabbia con rimozione delle deiezioni mediante nastro trasportatore sottostante: gli animali, sin dalla prima fase di allevamento sono posti in gabbie specifiche con caratteristiche costruttive e di dimensioni rigidamente stabilite dalla normativa sul benessere animale. La tendenza, nel medio periodo, è di abolire, sempre per il benessere animale, questo tipo di allevamento intensivo. L'impatto ambientale di questi allevamenti è sicuramente il più basso possibile perché le deiezioni vengono rimosse frequentemente, vengono essiccate con aria forzata e i ricoveri devono essere mantenuti puliti per ovvi motivi igienico sanitari. Le BAT-AEL delle emissioni di ammoniaca sono da 0.02 a 0.08 kg/capo/anno.

Allevamenti a terra: gli animali sono liberi di muoversi all'interno del ricovero. Le deiezioni sono rimosse a fine ciclo, tramite ventilazione forzata la pollina viene essiccata. L'impatto ambientale di questi allevamenti è maggiore rispetto al precedente. Le BAT-AEL possono raggiungere il valore superiore di 0,25 kg/capo/anno.

Allevamento a voliera: possiamo definirlo come via di mezzo tra allevamento a terra e allevamento in gabbia, gli animali godono di maggiore libertà rispetto alle gabbie. La tendenza, nel medio periodo, è di incentivare, sempre per il benessere animale, questo tipo di allevamento intensivo. L'impatto ambientale di questi allevamenti è intermedio rispetto ai due precedenti. Le BAT-AEL possono raggiungere il valore superiore di 0,13 kg/capo/anno.

Da quanto su esposto la scelta progettuale adottata dall'azienda, tenuto conto degli obblighi normativi sul benessere animale e delle richieste di mercato risulta la migliore sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo economico. Si ribadisce la necessità cogente di allevare le pollastre a terra se destinate all'allevamento in voliera nella fase di deposizione, in gabbia se destinate all'allevamento in gabbia nella fase di deposizione. L'opzione zero, che consiste nel rinunciare all'ampliamento, peraltro in costruzione, consisterebbe nella continuazione dell'attività esistente, andrebbe in contrasto con la politica di crescita ed espansione dell'azienda. L'impossibilità di far fronte alla crescente richiesta di uova da consumo comporterebbe di dover acquistare uova dal Nord Italia e trasportarle con autotreni fino a Modica (RG) per poter poi essere lavorate e confezionate, rinunciando ai benefici di riduzione dei trasporti. L'allevamento delle galline fa parte della filiera del settore avicolo, l'impatto ambientale è certamente minore in ottica di filiera corta (distanze di lavorazione)





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

e maggiore in ottica di filiera lunga (vedi BAT 2). L'opzione zero per l'azienda consisteva nella continuazione dell'attività di allevamento nella situazione esistente con una minore economicità di gestione.

d) Ai sensi dell'Art. VII punto 7 il progetto deve riportare una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati dal progetto e pertanto il documento risulta carente delle seguenti informazioni:

i. - Non risultano riportate in planimetria le barriere arboree, né la localizzazione degli uffici.

Risposta: Barriere arboree in planimetria: come visibile dalle foto riportate all'interno dello "Studio di Impatto Ambientale", l'azienda dispone di una diffusa alberatura di piante autoctone (ulivi, carrubi e pino mediterraneo) presenti nelle aree verdi perimetrate dalle strade interne. Per il sito in cui è ubicato il capannone "E", con approvazione da parte della Soprintendenza di Ragusa, è stata prevista la piantumazione di barriere vegetali. Tali barriere sono state già predisposte. Per ovviare a questa mancanza, si provvede ad allegare la planimetria generale aggiornata con indicazione ed ubicazione delle barriere vegetali e varie specie arboree.

Localizzazione uffici: La Tavola n° 3, riporta in scala 1:100, la planimetria del centro preselezione uova in cui figurano: bagni, ufficio, direzione e spogliatoio.

ii. - Non vi è alcuna indicazione circa il dimensionamento delle celle frigo, ne sono indicate tempistiche di smaltimento delle carcasse.

Risposta: Lo stoccaggio degli animali morti viene effettuato in cella frigorifera (congelatore) come previsto dalla legge (REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009), in attesa del periodico ritiro da parte di ditta specializzata. Tale congelatore viene controllato durante le visite ispettive periodiche condotte dall'ASP distretto di Modica, la quale è l'autorità competente in materia di benessere animale ed igiene degli allevamenti. Numero congelatori: 2 Dimensioni n.1: 85x65x130 cm (capacità 360 litri) n.2: 85x56x52 cm (capacità 100 litri) Frequenza ritiro: circa 2 volte/settimana

iii. - Non si riscontrano informazioni circa l'impatto sull'ambiente idrico, nonché la valutazione dell'impatto per il comparto aria per quanto concerne il CH<sub>4</sub>, nonostante ne sia stata calcolata una produzione annua di circa 16 t/a.

Risposta: In riferimento l'impatto su ambiente idrico, si precisa che tale argomento è stato trattato nel Cap. 8 - § 1.2 del documento "Studio di Impatto Ambientale". Le emissioni di CH<sub>4</sub> sono riconducibili essenzialmente alla fase di stoccaggio della pollina. Le MTD (D.M. 29.01.2007 pag. 128) indicano che negli allevamenti avicoli la produzione di metano (fattore di emissione di riferimento: 0,078 kg/capo anno) è per il 15,4% di origine enterica e il restante 84,6% proviene dalla fase di stoccaggio della pollina. Considerato che nell'insediamento, come già detto, non si ha stoccaggio di pollina l'impatto ambientale relativo al metano, con la tecnica adottata, si riduce dell'85 % circa, e cioè: 16 t/anno x 15/100= 2,4 t/anno. Vale la pena soffermarci sui dettagli costruttivi dei capannoni di progetto, per evidenziare che la tipologia costruttiva risulta ottimizzata ai fini del contenimento delle emissioni con una serie di accorgimenti strutturali e gestionali utili allo scopo: - l'applicazione di reti ai ventilatori diminuisce la diffusione di piume; il completamento della barriera verde attorno al centro zootecnico, limiterà la diffusione del particolato emesso dai ventilatori.

iv. - Non si riscontra la descrizione della gestione delle lettiere.

Risposta: Per l'allevamento in oggetto non si fa uso di lettiera. Le deiezioni vengono estratte dai ricoveri (tre volte alla settimana) azionando i nastri trasportatori dotati di raschietti, caricate su camion e interamente conferite a terzi, autorizzati ai sensi dell'All.2 (Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a),



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari) del Piano di tutela delle acque della Sicilia (di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152). I Capannoni, "D" ed "E" destinati ad allevamento in voliera, sono dotati di raschietti. Tali raschietti sono posti alla base delle gabbie, sul pavimento, una volta azionati trascinano la pollina alla testa dei capannoni in corrispondenza del nastro trasportatore che va a rifornire un camion o rimorchio agricolo posto all'esterno.

v. - Si rileva che nell'ambito della documentazione fornita, il numero dei capi risulta variabile, in particolare la capacita di allevamento del capannone D, in alcuni casi viene dichiarata pari a 19.000 capi e in altri 36.000 mentre il numero totale di capi allevati varia da 207.000 a 220.000.

Risposta: Il numero dei capi del Capannone D è pari 19.000. Il numero di capi 36.000 è certamente un errore.

vi. - Si ritiene che le acque di prima pioggia, di lavaggio automezzi ed aree di parcheggio e transito debbano essere convogliate in apposito sistema di trattamento prima della dispersione su suolo, considerata la rilevanza dell'impianto a la necessità di garantire un elevato livello di tutela dei vari comparti ambientali negli impianti IPPC. Nel documento Studio Impatto Ambientale il proponente non ritiene necessari tali sistemi, tuttavia nella tavola n.3, solo per l'area del nuovo capannone, è previsto apposito impianto. Idoneo impianto dovrà essere previsto anche nell'area dei capannoni esistenti.

Risposta: La Regione Sicilia, di fatto, non ha disciplinato, al momento della presentazione dell'istanza, la materia di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia), ovvero i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento di qualità dei corpi idrici (comma 3). Ricordando che l'azienda in oggetto aveva già avviato una procedura AIA in data 18 novembre 2014 presso l'ex Unità operativa 1.7 dell'ex Servizio 1 VAS/VIA, nelle precedenti conferenze di servizio era già stato dibattuto l'argomento sopracitato contestando al Tecnico incaricato, la sua motivata convinzione che l'azienda non doveva prevedere alcun impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia per i seguenti motivi:

- Le norme igienico sanitarie in vigore prevedono che negli allevamenti avicoli le superfici esterne ai ricoveri siano mantenute costantemente pulite per prevenire fenomeni epidemiologici (es. influenza aviaria); non ci sono stoccaggi di pollina all'esterno; non c'è accumulo di materie prime all'esterno; i rifiuti (imballaggi in plastica, vetro o altro) vengono raccolti per il deposito temporaneo in apposite aree interne per cui non si ha rischio di dilavamento; non sono presenti né sfiati né scarichi di condense; le polveri e le piume che escono dai ventilatori estrattori, grazie ai deflettori sistemati in parallelo ai ventilatori estrattori si depositano alla base della parete del ricovero e da qui vengono eliminate con spazzamento manuale o meccanico; il transito dei veicoli è essenzialmente limitato a camion adibiti al rifornimento del mangime (circa 2-3 ingressi a settimana con permanenza di circa 15 min. per capannone) o camion adibito al carico dei carrelli contenenti i contenitori delle uova preselezionate (circa 1 ingresso al giorno con permanenza di circa 20 min.) in prossimità del centro preselezione uova o camion adibito al carico pollina con al massimo 2 ingressi settimana.
- Le vie di transito non sono pavimentate (non impermeabili). Solo una limitata area in prossimità del centro selezione uova risulta pavimentata con asfalto ed ha una superficie di circa 3.000 mq.
- Non vengono lavati automezzi in azienda.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Sulla base dei punti sopracitati, nell'ottica di tutela dell'ambiente e delle BAT, risultava non proponibile andare a realizzare dei piazzali laddove non ne erano presenti. Visto che il ciclo produttivo dell'Azienda in oggetto non utilizza, non trasforma e non produce alcuna delle sostanze elencate nell'All. I della parte seconda del D.L. 152/06 e s.m.i. e specificatamente le sostanze elencate nelle tabelle: A1 classe I, A2, B, A1 par. 1 classe II, B classe II, A1 par. 1 classe III, visto il su riportato piano di gestione delle aree impermeabilizzate, il rischio, che il dilavamento attraverso le acque di prima pioggia di sostanze pericolose o di sostanze che possono influenzare la qualità delle acque superficiali o sotterranee nonché del suolo, è minimo e quindi l'impatto ambientale derivante non è significativo le acque che dilavano le superfici impermeabili vanno a dispersione nel terreno adiacente. Come effetto collaterale, sempre messo in conto dalle BAT, alla realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia si deve considerare che il rapporto costo/benefici è molto alto e produce un aumento dell'impatto ambientale e non una diminuzione.

Nonostante la Regione Sicilia non abbia regolamentato questo comparto, in riferimento alle richieste di promosse in sede di conferenza di servizio da alcuni enti, sulla necessità di convogliare le acque di prima pioggia, l'Azienda ha predisposto un progetto preliminare che prevede la realizzazione di aree pavimentate da realizzarsi in prossimità dei punti di scarico mangime, carico pollina e carico/scarico animali, opere di canalizzazione per far confluire le acque in un apposito impianto di trattamento posto a valle dell'insediamento.

In attesa che la Regione Sicilia emani un proprio regolamento, si fa riferimento al Regolamento della Regione Lombardia n. 4 del 24-03-2006 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterna, in attuazione dell'articolo 52, comma lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 213).

Il Regolamento in oggetto definisce "acque di prima pioggia" quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche; "superficie scolante" l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analogo superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente Regolamento.

Il Regolamento, applicabile a superfici scolanti superiori a 2.000 metri quadrati, inoltre, stabilisce l'elenco delle installazioni cui esso si applica, riferibile all'industria manifatturiera, e tra queste non è compresa l'attività di allevamento né altra attività riferibile al comparto agricolo.

Viste le modeste superfici impermeabili da realizzare, le esigue quantità di acque meteoriche da trattare, nonché l'estensione del sistema di canalizzazione, l'azienda ritiene eccessivamente onerosa la realizzazione di tale impianto e per tale motivo invita i membri della Commissione e gli Enti coinvolti nella procedura a rivedere il giudizio in merito a tale soluzione. L'Azienda, si rimette comunque alla decisione della commissione esaminatrice del Provvedimento.

vii. Nella tavola n.3 non è individuabile il posizionamento del sistema di trasporto e scarico pollina.

Risposta: La tavola in oggetto riporta una legenda ove è indicato simbolicamente una schematizzazione del nastro cassonato in uscita dal singolo capannone.

**CONSIDERATI** i contenuti delle Integrazioni presentate dalla ditta in relazione al Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n.48 del 27.11.2019 della CTS che in seguito si riportano.

**CONSIDERATI** i contenuti delle Integrazioni presentate dalla ditta in relazione alle richieste dall'ARPA (Struttura Territoriale di Ragusa) con nota n° 4507 del 25.01.2016 – Procedura RG6 IPPC12 che in sintesi si riportano.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

1. Elaborati grafici - A seguito dell'Istanza di VIA art. 23 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, le tavole tecniche sono state rielaborare ed integrate. Tali tavole sostituiscono integralmente quelle relative alla procedura di AIA inviate precedentemente.

2. Piano di Monitoraggio e Controllo

3. Sistemi a garanzia della tutela ambientale

a. Separazione acque di prima pioggia.

Integrazione: in riferimento alle richieste di cui al punto I. vedi punto vi) del punto d)

b. Barriera vegetale

Integrazione: in riferimento alle richieste di cui al punto I. dell'oggetto, vedi punto i) del punto d)

c. Acque di lavaggio automezzi

Integrazione: non si effettua lavaggio di automezzi in azienda. Nel caso si renda necessario il lavaggio di veicoli, questi vengono lavati presso autolavaggio.

4. Emissioni acustiche

(vedasi Cap. 10. EMISSIONI SONORE pag. 121-124 dello "STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE").

**CONSIDERATI** i contenuti delle Integrazioni presentate dalla ditta in relazione alle richieste dall'ARPA (Struttura Territoriale di Ragusa) con nota n° 75100 del 25.11.2014 che in sintesi si riportano.

(Vedasi integrazioni e studi già presentati)

**CONSIDERATI** i contenuti delle Integrazioni presentate dalla ditta in relazione alla richiesta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in sede di conferenza dei servizi del 15.01.2020 che in sintesi riportano lo stralcio dell'area sottoposta a vincolo per le acque S. Maria in cui è visibile il limite di tale area ed il sito dell'azienda più prossimo. Come riscontrabile dallo stralcio, il sito risulta esterno a tale area.

**CONSIDERATI** i contenuti delle Integrazioni presentate dalla ditta in relazione alla "Relazione di Riferimento" rilevata in sede di conferenza dei servizi del 15.01.2020 che in sintesi si riportano.

1. Valutazione della presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e determinazione della classe di pericolosità - SCREENING

2. Valutazione della rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, attraverso il confronto con specifiche soglie

Dalla valutazione della fase 2 EMERGE che sono superate le soglie della classe 1 poiché il gasolio presenta la frase H351 e della classe 2 poiché il gasolio presenta la frase H304 e H411.

Per le loro proprietà fisico-chimiche, i carburanti presentano un alto grado di mobilità nelle varie matrici ambientali e nello specifico il gasolio è resistente all'idrolisi ed è caratterizzato da un alto grado di persistenza nel suolo in caso di dispersioni in ambiente. Tuttavia l'azienda attua una attenta gestione sia nelle fasi di manipolazione che di stoccaggio del gasolio al fine di evitare dispersioni tali da causare contaminazioni del suolo e delle falde acquifere come di seguito indicato. Per questo motivo si analizza il rischio dispersione.

Gestione della sostanza gasolio - Si valutano gli effettivi rischi di dispersione del gasolio in funzione delle modalità di manipolazione frequenza ed effettivo utilizzo. 1. Acquisto e travaso da autobotte fornitore; 2. Stoccaggio gasolio in tanica-serbatoio G.E.; 3. Alimentazione gruppo elettrogeno.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Vista la natura dell'insediamento, le attività su di esso esercitate e l'attenta gestione degli aspetti ambientali critici sopra esposta, si ritiene che il sito di pertinenza, allo stato attuale, non abbia subito fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee imputabili alle sostanze in uso nell'impianto. Pertanto, vista l'analisi del rischio e in virtù della quantità e del tipo di utilizzo delle sostanze potenzialmente pericolose impiegate, la ditta ritiene che l'azienda non sia soggetta all'obbligo di redazione della relazione di riferimento di cui all'art 5 comma I del D.Lgs. 152/2006.

**RILEVATO** che, entro i termini previsti dall'art. 27 bis del Codice dell'Ambiente, non sono pervenute osservazioni.

**CONSIDERATO** che dai contenuti delle Integrazioni presentate dalla ditta alle richieste dall'ARPA si evince che il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) è stato oggetto di revisione in data 03 febbraio 2020;

**INQUADRAMENTO GENERALE**

Localizzazione - L'area su cui sorge l'allevamento è situata nella parte est del territorio comunale del Comune di Modica a circa 200 metri di altitudine s.l.m.m. Contrada Busita; coordinate geografiche del sito oggetto d'intervento: - Latitudine: 36,795757 N - Longitudine: 14,830009 E. Il sito è ricompreso nella cartografia della Regione Sicilia (C.T.R.) nella Sezione n. 651020 in scala 1:10.000.

Nell'allevamento, riservato esclusivamente alla fase produzione di uova, composto da quattro capannoni attivi (A, B, C e D vedi figura sotto), sono attualmente allevate n.127.000 galline ovaiole (galline per la produzione di uova). Rispettivamente: Capannone A: 36.000 capi (gabbia); Capannone B: 36.000 capi (gabbia); Capannone C: 36.000 capi (gabbia); Capannone D: 19.000 capi (voliera - *bolegg gallery*).

Le uova prodotte nei capannoni suddetti pervengono attraverso nastro trasportatore a cassone in un locale (L1) destinato alla preselezione delle uova ed imballaggio.

L'azienda prevede un aumento del numero di capi allevabili; dagli attuali n. 127.000 capi a n. 207.000 capi con un incremento di n. 80.000 capi mediante la realizzazione di un quinto capannone (capannone E) ed annesso un magazzino per la preselezione uova e relativo imballaggio (magazzino L2). Il Capannone "E" ed il locale preselezione "L2" sono in fase di realizzazione alla data 01/03/2019.

Anno di costruzione - L'allevamento è stato realizzato in più fasi come si evince dalla tabella seguente; questa riassume la tipologia di fabbricato edilizio, la destinazione d'uso i titoli edilizi e le dimensioni. L'allevamento è stato realizzato in più fasi:

Due capannoni, A, B e C con C.E. N° 211 rilasciata dal comune di Modica in data 21/06/1990 della capacità complessiva di 108.000 posti gallina (allevamento in gabbia).

Il capannone D, C.E. N°367 rilasciata dal comune di Modica in data 1/12/1997 della capacità complessiva di 19.000 posti gallina (allevamento in voliera *Bolegg gallery*);

Il capannone E, in costruzione, con Aut. SUAP N°13 07/04/2016, Provv. Unico N°5 28/09/2018, della capacità di 80.000 posti gallina (allevamento in voliera).

Dati sui ricoveri - Le superfici, i volumi, ecc. dei singoli ricoveri sono riportati nelle planimetrie allegate.

La tabella seguente (Tabella B) riassume la tipologia di fabbricato edilizio, la destinazione d'uso i titoli edilizi e le dimensioni.



Tabella B. Elenco autorizzazioni, certificazioni e nulla osta ambientali.

Tipologia edilizia	Sigla	Stato	Capi	Concessione Edilizia	Dimensioni			Superficie	Volume
					lato 1	lato 2	altezza		
[-]	[-]	[-]	[N°]		[m]	[m]	[m]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
Capannone	A	realizzato (in uso)	36.000	C.E. N°211 21/06/1990	13,00	75,00	4,50	905,85	4.076,3
Capannone	B	realizzato (in uso)	36.000		13,00	75,00	4,25	905,85	3.849,9
Capannone	C	realizzato (in uso)	36.000		13,20	80,20	4,50	853,20	3.839,4
Capannone	D	realizzato (in uso)	19.000	C.E. N°367 1/12/1997 C.E. N°332 23/08/2002 (ampliamento)	11,00	75,00	5,35	741,24	3.965,6
Capannone	E	In fase di realizzazione	80.000	Aut. SUAP N°13 07/04/2016 Prov. Unico N°5 28/09/2018	17,30	100,00	5,95	1.730,00	10.293,5
Locale selezione uova	L1	realizzato (in uso)	-	C.E. N°211 21/06/1990 C.E. N°343 10/06/1991 I Variante	(12,00 x 20,70) + (3,80 x 8,70)		5,00	281,46	1.407,0
Magazzino p.seminterrato	M	realizzato (in uso)		C.E. N°332 23/08/2002 (ampliamento)	11,00	35,00	4,10	385,00	1.578,5
Locale selezione uova	L2	In fase di realizzazione	-	Aut. SUAP N°13 07/04/2016 Prov. Unico N°5 28/09/2018	10,45	6,00	3,50	62,70	219,5

## QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

**CONSIDERATO** che da un punto di vista vincolistico, l'area in cui sono previsti gli interventi oggetto della presente richiesta di compatibilità ambientale è così caratterizzata:

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Modica - P.R.G. adottato - Il complesso edilizio dell'azienda è localizzato all'interno della Zona E1 - Art. 53 "Agricola Normale" definita come zona destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso del territorio.
- Carta dei beni paesaggistici della Provincia Regionale di Ragusa - Dall'esame della "Tavola di Piano" si rileva che l'area dell'allevamento - Carta del Regime Normativo - ricade in zona con Livello di Tutela 2 (Pl 12a) "Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altipiano sud-orientale. Aree Archeologiche di Casina Bruno, Albarcara, Case Guccione, Case Malvasia".
- L'area in cui sorge l'allevamento non è soggetta a vincolo idrogeologico.
- Non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, trovandosi a 3.3 km dal più vicino SIC ITA080009 - CAVA D'ISPICA;
- Non ricade in aree tutelate come Parchi e riserve naturali;
- In riferimento ai contenuti del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dell'area territoriale tra il T. di Modica e Capo Passero (084) l'area non è interessata da torrenti ed in ogni caso non ricade nelle zone suddette, per tale motivo non sottoposto a rischio di fenomeni di esondazione.
- L'esame dello stralcio della carta dell'uso del suolo, evidenzia che il sito in esame ricade in zona destinata a seminativo arborato.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Per quanto riguarda l'aspetto sismico, il Comune di Modica, come tutti i comuni del Ragusano, ricade in un'area classificata come zona sismica di classe 2.
- Riguardo al Piano di Classificazione Acustica Comunale il Comune di Modica non ha adottato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) Legge 26/10/1995 n. 447 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico”.
- L'insediamento insiste su un'area tipicamente agricola, rispetta le pendenze naturali del sito. Tra i percorsi carrabili distinguiamo: un percorso principale di accesso all'installazione in calcestruzzo e ulteriori percorsi carrabili interni laterali ai capannoni in “misto granulometrico costipato” di larghezza adeguata al passaggio dei mezzi di trasporto (l'accesso è limitato alle persone autorizzate tramite un cancello).
- Le superfici esterne ai ricoveri di allevamento sono adibite a verde.
- Nel raggio di un km attorno l'insediamento in oggetto si trovano: attività agricole; case di civile abitazione; terreni coltivati a cereali o a foraggiere.

## **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

Il sistema di allevamento adottato nei tre ricoveri (capannoni A, B, C) esistenti è del tipo a gabbie con nastro trasportatore sottostante per la rimozione frequente della pollina (due/tre volte a settimana), nel quarto ricovero (cap. D) e quinto ricovero (Cap. E) in fase di completamento, il sistema di allevamento è ad aviario (gabbie-voliera) con rimozione frequente della pollina, in entrambi i casi all'esterno dei ricoveri.

La pollina, rimossa attraverso nastro trasportatore cassonato, viene immediatamente caricata su camion (adeguatamente coperto durante il trasporto) per essere conferita ad altro operatore autorizzato per l'utilizzo o ceduta ad altri all'interno del piano di utilizzazione agronomica aziendale. Pertanto nell'insediamento non c'è la fase di stoccaggio della pollina.

Allevamenti in gabbia con rimozione delle deiezioni mediante nastro trasportatore sottostante: gli animali, sin dalla prima fase di allevamento sono posti in gabbie specifiche con caratteristiche costruttive e di dimensioni rigidamente stabilite dalla normativa sul benessere animale. La tendenza, nel medio periodo, è di abolire, sempre per il benessere animale, questo tipo di allevamento intensivo. L'impatto ambientale di questi allevamenti è sicuramente il più basso possibile perché le deiezioni vengono rimosse frequentemente, vengono essiccate con aria forzata e i ricoveri devono essere mantenuti puliti per ovvi motivi igienico sanitari. Le BAT-AEL delle emissioni di ammoniaca sono da 0.02 a 0.08 kg/capo/anno.

Allevamento a voliera: possiamo definirlo come via di mezzo tra allevamento a terra e allevamento in gabbia, gli animali godono di maggiore libertà rispetto alle gabbie. La tendenza, nel medio periodo, è di incentivare, sempre per il benessere animale, questo tipo di allevamento intensivo. L'impatto ambientale di questi allevamenti è intermedio rispetto ai due precedenti. Le BAT-AEL possono raggiungere il valore superiore di 0,13 kg/capo/anno. Il sistema è obbligato in quanto le pollastre in ingresso devono provenire da allevamento “a terra” e la necessità di evolvere verso questa tecnica di stabulazione è dettata dalle richieste di mercato e benessere animale a livello comunitario. I due sistemi di allevamento adottati sono (D.M. 29.01.2007) considerati MTD, il primo 4.1.3 (pag. 182) il secondo 4.2.4 (pag. 186).

Come visibile dalle foto riportate all'interno dello “Studio di Impatto Ambientale”, l'azienda dispone di una alberatura di piante autoctone (ulivi, carrubi e pini) presenti nelle aree verdi perimetrate dalle strade interne. Per il sito in cui è ubicato il capannone “E”, con approvazione da parte della Soprintendenza di Ragusa, è stata previsto l'impianto di barriere vegetali.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Lo stoccaggio degli animali morti viene effettuato in cella frigorifera (congelatore), in attesa del periodico ritiro da parte di ditta specializzata. Numero congelatori: 2 Dimensioni n.1: 85x65x130 cm (capacità 360 litri) n.2: 85x56x52 cm (capacità 100 litri) Frequenza ritiro: circa 2 volte/settimana.

Le emissioni di CH<sub>4</sub> sono riconducibili essenzialmente alla fase di stoccaggio della pollina. Le MTD (D.M. 29.01.2007 pag. 128) indicano che negli allevamenti avicoli la produzione di metano (fattore di emissione di riferimento: 0,078 kg/capo anno) è per il 15,4% di origine enterica e il restante 84,6% proviene dalla fase di stoccaggio della pollina. Considerato che nell'insediamento, come asserito, non si ha stoccaggio di pollina l'impatto ambientale relativo al metano, con la tecnica adottata, si riduce dell'85 % circa, e cioè: 16 t/anno x 15/100= 2,4 t/anno.

La tipologia costruttiva risulta ottimizzata ai fini del contenimento delle emissioni con una serie di accorgimenti strutturali e gestionali utili allo scopo: - l'applicazione di reti ai ventilatori diminuisce la diffusione di piume; il completamento della barriera verde attorno al centro zootecnico, limiterà la diffusione del particolato emesso dai ventilatori. Inoltre, l'elaborato TAV. 8 presentato con le integrazioni del febbraio 2010 evidenzia il posizionamento ed il particolare costruttivo delle CUFFIE ABBATTI POLVERE che la ditta intende adottare e l'ARCO DI DISINFEZIONE AUTOMEZZI.

Per l'allevamento in oggetto non si fa uso di lettiera. Le deiezioni vengono estratte dai ricoveri (tre volte alla settimana) azionando i nastri trasportatori dotati di raschietti, caricate su camion e interamente conferite a terzi.

I Capannoni, "D" ed "E" destinati ad allevamento in voliera, sono dotati di raschietti. Tali raschietti sono posti alla base delle gabbie, sul pavimento, una volta azionati trascinano la pollina alla testa dei capannoni in corrispondenza del nastro trasportatore che va a rifornire un camion o rimorchio agricolo posto all'esterno.

**CONSIDERATO** che per ogni ciclo la configurazione attuale possiede una capacità pari a 207.000 capi, superiore quindi alla soglia definita dall'allegato III parte II D.Lgs. 152/06, oltre la quale sarebbe già stata necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale;

**RILEVATO** che nonostante il Proponente descriva i locali del Corpo B come fossero elementi progettuali, gli stessi sono già esistenti come affermato dallo stesso in sede di CdS; tuttavia a seguito delle integrazioni richieste anche con il P.I.I. la revisione della relazione di SIA non è stata trasmessa;

### **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

**CONSIDERATO** che le componenti ambientali affrontate sono: Atmosfera, clima, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, fauna, popolazione, beni paesaggistici e culturali.

**CONSIDERATO** che per quanto attiene alla componente atmosfera il Proponente afferma che le attività di allevamento danno origine a emissioni di odori e di gas inquinanti che derivano sia dal metabolismo animale che, in maggiore misura, dai processi di degradazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle deiezioni. Tra le principali sostanze gassose nocive prodotte in allevamento si annoverano NH<sub>3</sub>, CH<sub>4</sub> ed N<sub>2</sub>O. Considerando che i reflui zootecnici (pollina) vengono smaltiti da aziende terze, il calcolo delle emissioni dei principali contaminanti gassosi è stata effettuata per la sola fase di stabulazione a partire dai fattori di emissione ricavati da studi di settore. Moltiplicando i fattori di emissione espressi in t/capo/anno per il numero dei galline a regime (207.000) si ottiene quanto segue:

- NH<sub>3</sub> pari a 36,8 t/anno;
- CH<sub>4</sub> pari a 16,1 t/anno è il valore stimato ma non si prevede tale emissione nell'impianto in quanto le principali fonti sono lo stoccaggio e l'utilizzo agronomico delle deiezioni;





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- N<sub>2</sub>O non si prevede emissione in quanto le principali fonti sono lo stoccaggio e l'utilizzo agronomico delle deiezioni.

La quantità di polveri prodotte risulta difficilmente quantificabile. La diffusione di polveri è da ritenersi minima e mitigata dalla presenza delle cuffie abbattipolvere da porre in corrispondenza degli estrattori dei capannoni. Anche la polvere generata durante le operazioni di carico dei mangimi nei silos è minima, a detta del Proponente, in quanto questi ultimi sono dotati di bocche di carico che minimizzano la diffusione.

I gas di scarico prodotti dai mezzi di trasporto dei mangimi degli animali a inizio e fine ciclo ed al trasporto delle deiezioni sono da considerarsi trascurabili. Si stimano quantità molto inferiori rispetto a quelle proprie dell'allevamento. I contributi emissivi delle caldaie a gasolio da usare in caso di interruzione della corrente elettrica vengono stimati irrilevanti.

**CONSIDERATO** che per quanto attiene all' uso del suolo che le strutture di allevamento interessano una limitata porzione di territorio attualmente destinata ad uso agricolo. La superficie complessiva dell'insediamento, se rapportata all'estensione delle aree agricole presenti nel territorio, è decisamente contenuta e tale da non determinare variazioni significative e criticità nell'assetto del territorio.

**CONSIDERATO** che per quanto attiene alla idrogeologia l'area è caratterizzata, in base agli esiti dello studio specialistico, da una soggiacenza della falda dell'ordine di 150 m da p.c., in tal senso il Proponente ritiene bassa la vulnerabilità dell'acquifero. All'interno dell'impianto è presente una vasca Imhoff per il trattamento dei reflui civili, mentre non è previsto un trattamento delle acque di prima pioggia in quanto *“Visto che il ciclo produttivo dell'Azienda in oggetto non utilizza, non trasforma e non produce alcuna delle sostanze elencate nell'All. I della parte seconda del D.L. 152/06 e smi e specificatamente le sostanze elencate nelle tabelle: A1 classe I, A2, B, A1 par. 1 classe II, B classe II, A1 par. 1 classe III, visto il suo riportato piano di gestione delle aree impermeabilizzate, il rischio, che il dilavamento attraverso le acque di prima pioggia di sostanze pericolose o di sostanze che possono influenzare la qualità delle acque superficiali o sotterranee nonché del suolo, è minimo e quindi l'impatto ambientale derivante non è significativo le acque che dilavano le superfici impermeabili vanno a dispersione nel terreno adiacente”*.

**CONSIDERATO** che per quanto attiene al paesaggio l'area di allevamento è classificata da Piano Paesaggistico come ricade in zona con Livello di Tutela 2 (PI 12a) “Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altipiano sud-orientale. Aree Archeologiche di Casina Bruno, Albarcara, Case Guccione, Case Malvasia”.

**CONSIDERATO** che per quanto attiene a flora, fauna e habitat che il sito dell'allevamento si colloca in una estesa area a connotazioni rurali caratterizzata dall'assenza di aree naturali di particolare pregio (l'area d'intervento non ricade all'interno di Parchi naturali o di zone della Rete Natura 2000), si ritiene che non ci siano impatti sulla fauna, sulla flora e sugli ecosistemi.

**CONSIDERATO** che per quanto attiene al rumore il Proponente afferma che l'impatto dell'attività sull'ambiente circostante, in termini di emissioni acustiche, sarà comunque compatibile con la tipologia di zona interessata, sia nel periodo notturno che in quello diurno.

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - Applicazione delle BAT**

**CONSIDERATO** che l'installazione in argomento rientra tra le attività industriali di cui alla categoria 6 “Altre Attività” punto 6.6 “Allevamento intensivo di pollame o suini con più di 40.000 posti pollame” dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**CONSIDERATO** che l'impianto è progettato per effettuare un allevamento/anno per un totale di 207.000 galline nei capannoni esistenti e di progetto (A,B,C,D,E) e che la vita produttiva delle galline ovaiole può durare da 72 settimane a 98 settimane;

**CONSIDERATO** che il trasporto delle pollastre all'azienda avviene all'interno di gabbie di plastica a mezzo camion della ditta fornitrice; i contenitori utilizzati per il trasporto sono riutilizzati nei trasporti successivi, non diventando così rifiuto da smaltire;

**CONSIDERATO** che nei giorni precedenti all'accasamento delle pollastre nel ricovero sono state effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazione dello stesso e della relativa attrezzatura e nel rispetto del vuoto biologico di almeno 21 giorni e nel rispetto del vuoto sanitario di almeno tre giorni.

**CONSIDERATO** che la deposizione inizia mediamente all'età di 20 settimane ed all'interno dei capannoni non viene stesa una lettiera a base di paglia tranciata.

**CONSIDERATO** che le galline, raggiunto il fine ciclo, sono catturate e trasportate a mezzo gabbie di plastica verso l'impianto di macellazione; la quantità massima prodotta si stima pari a 372 tonnellate di peso vivo animale (1,8 kg/capo) distribuite in 72 - 98 settimane;

**CONSIDERATO** che il trasporto giornaliero delle uova avviene, dopo una preselezione, con un flusso mensile di circa 30 autocarri refrigerati. Secondo quanto sopra riportato, considerando un trasferimento al giorno di 12 km complessivi (andata più ritorno percorsi da un solo veicolo), in un anno si calcolano 4.380 km;

**CONSIDERATO** che il trasporto giornaliero del mangime (consumo annuo di mangime stimato intorno a 8.322 t, il che equivale ad una media di 22,8 t/giorno), secondo quanto sopra riportato, è stimato considerando un trasferimento di 12 km complessivi (andata più ritorno percorsi da un solo veicolo), in un anno si calcolano 4.380 km;

**CONSIDERATO** che il trasporto della pollina avviene mediante tre viaggi/settimana. La distanza dall'allevamento al sito della società a cui conferire la pollina (SIC s.r.l.) è pari a circa 14 km (andata più ritorno percorsi da un solo veicolo). Considerando l'intero allevamento, compreso il "capannone E" da realizzare (capacità: 207.000 - 190.000 capi) si ha una quantità di pollina pari a: 2.080 t/anno;

**CONSIDERATO** che la pulizia dei capannoni avviene, secondo progetto, con l'uso di una lancia ad aria compressa a soffiare le attrezzature, le pareti e i soffitti per far cadere al pavimento le polveri formatesi durante il ciclo di allevamento. Si procede a ripulire il pavimento da tutti i residui con una scopa meccanica, quindi si procederà a un lavaggio e sanificazione delle linee della distribuzione del mangime, delle pareti e del pavimento, senza l'utilizzazione di acqua. A valle di questa fase seguirà un periodo di vuoto biologico di almeno 21 giorni e nel rispetto del vuoto sanitario di almeno tre giorni;

**CONSIDERATO** che il mangime è stoccato in silos esterni a ciascun capannone della capacità di 26 / 31 mc ciascuno, per un totale di 114 mc, con approvvigionamento mediante carro botte circa ogni giorno;

**CONSIDERATO** che gli abbeveratoi sono del tipo antispreco;

**CONSIDERATO** che il progetto non prevede riscaldamento dei capannoni ma solo il sistema di raffreddamento con sistema *Cooling* che contempla un uso di energia elettrica per i ventilatori e acqua per umidificare l'aria;

**CONSIDERATO** che il raffreddamento forzato avviene mediante ventilatori assiali. Tutti i capannoni sono ad aria forzata, attrezzati con i così detti "PAD" che umidificano l'aria aspirata dall'esterno, raffreddandola all'ingresso dei capannoni da dove, poi, viene estratta dai ventilatori;

**CONSIDERATO** che l'energia elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto può essere stimata in circa 450 MWh/anno, con picchi dei consumi nei mesi più caldi dovuti al maggior funzionamento degli impianti di ventilazione e di abbeveraggio. L'azienda dispone inoltre di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ad uso aziendale dalla capacità di 290



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

MWh (di cui 180 MWh ceduti ad altri). È inoltre presente un generatore di corrente elettrica alimentato a gasolio. Qualora si abbia un'interruzione della fornitura dell'energia elettrica esterna e per le emergenze. Per il gasolio è previsto un serbatoio di stoccaggio;

**CONSIDERATO** che le principali emissioni in atmosfera dall'impianto sono costituite da metano, ammoniaca, polveri e odori; le emissioni presenti sono diffuse e derivano dai ricoveri, caricamento silos mangime;

**CONSIDERATO** che per il calcolo delle emissioni di ammoniaca e metano il Proponente utilizza i fattori di emissione ricavati dal Manuale ISPRA 140/2011 e pari a 0.078 kg CH<sub>4</sub>/capo x anno e 0.112 kgNH<sub>3</sub>/capo x anno;

**CONSIDERATO** che da progetto gli scarichi idrici corrispondono solo a quelli dei servizi igienici in quanto la pulizia dei capannoni avviene a fine ciclo con l'asportazione a secco di piume, polveri e residui di pollina;

**VALUTATO** per l'installazione in esame, sulla base di quanto riportato dal gestore negli elaborati progettuali agli atti di questa Commissione Tecnica Specialistica e relativamente all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per gli allevamenti intensivi di pollame con più di 40.000 posti, di cui alle sopracitate conclusioni sulle BAT, che lo stato di applicazione delle migliori tecnologie disponibili risulta quello indicato nella tabella seguente:

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 1 – Sistemi di gestione ambientale	Non applicata	
BAT 2 – Buona Gestione		
BAT 2 a) Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola	Parzialmente Applicato	Sono presenti limitrofi edifici di civile abitazione.
BAT 2 b) Istruire e formare il personale	Parzialmente Applicato	
BAT 2 c) Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici...	Non applicato	
BAT 2 d) Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, ....	Applicato	Il PMC prevede la realizzazione di interventi periodici di manutenzione delle diverse parti impiantistiche, dei macchinari e attrezzature.
BAT 2 e) Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Applicato	Le carcasse animali sono stoccate in celle frigo poste distanti dalle aree di stabulazione.
BAT 3 a – Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 3 b - Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 3 c - Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 3 d - Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 4 a – Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 4 b - Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi)	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 4 c – Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 5 a - Registrazione del consumo idrico.	Applicata	
BAT 5 b - Individuazione e riparazione delle perdite.	Applicata	
BAT 5 c – Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Applicata	
BAT 5 d - Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Applicata	
BAT 5 e - Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Applicata	
BAT 5 f - Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia	Non Applicabile	Non è prevista la raccolta dell'acqua piovana
BAT 6 a - Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.		



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 6 b - Minimizzare l'uso di acqua.	Applicata	È previsto il sistema di pulizia a secco per i ricoveri
BAT 6 c - Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Parzialmente Applicata	Il gestore prevede il trattamento delle acque reflue civili, ma nessun collettamento delle acque piovane
BAT 7 a - Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Applicata	Il gestore prevede il trattamento delle acque reflue civili; non sono previste acque reflue di lavaggio.
BAT 7 b- Trattare le acque reflue.	Applicata	Le acque reflue civili vengono smaltite mediante fosse Imhoff e condotta disperdente
BAT 7 c - Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	Non Applicabile	
BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.		
BAT 8 a - Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Applicata	Il raffreddamento avviene con sistema PAD <i>Cooling</i> mentre il riscaldamento non avviene.
BAT 8 b - Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Parzialmente applicata	È prevista una centralina per il controllo del microclima che permette di mantenere costante la temperatura impostata e di garantire il giusto tasso di ricambi di aria.  Non viene previsto il riscaldamento dell'aria.
BAT 8 c - Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Non Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito le modalità di applicazione della BAT, non risulta agli atti la descrizione di un sistema di isolamento dell'area di ricovero.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 8 d - Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.	Applicata	Si prevede l'utilizzo di lampade LED per l'illuminazione dei ricoveri, impianto fotovoltaico.
BAT 8 e - Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Non Applicata	
BAT 8 f - Uso di pompe di calore per recuperare il calore.	Non Applicata	
BAT 8 g - Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosperso di lettiera (sistema combi- deck).	Non Applicata	
BAT 8 h - Applicare la ventilazione naturale.	Non Applicabile	
BAT 9 - Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore	Non Applicata	L'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili
BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
BAT 10 a - Garantire distanze adeguate fra l'impianto/ azienda agricola e i recettori sensibili.	Parzialmente applicata	A circa 80 m di distanza sia dai capannoni esistenti che da quello di progetto è presente un'abitazione residenziale
BAT 10 b Ubicazione delle attrezzature.	Applicata	
BAT 10 c - Misure operative.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 10 d - Apparecchiature a bassa rumorosità.	Parzialmente Applicata	Nella Relazione Tecnica non sono riportate le schede tecniche delle apparecchiature rumorose, viene tuttavia asserito che verranno utilizzati ventilatori ad alta efficienza
BAT 10 e - Apparecchiature per il controllo del rumore.	Non Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 10 f - Procedure antirumore.	Parzialmente	È prevista la realizzazione di una Barriera vegetale



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
	Applicata	schermante
BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
BAT 11 a-1- Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	Non Applicabile	Non è previsto l'utilizzo di lettiera
BAT 11 a-2- Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Non Applicabile	Non è previsto l'utilizzo di lettiera
BAT 11 a-3- Applicare l'alimentazione ad libitum	Applicata	
BAT 11 a-4- Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti;	Applicata	
BAT 11 a-5- Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 a-6- Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 b-1- Nebulizzazione d'acqua;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 b-2- Nebulizzazione di olio;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 b-3- Ionizzazione	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 c	Non Applicata	Non è previsto alcun sistema tra quelli indicati di trattamento dell'aria per via dei costi ritenuti elevati
BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori	Non Applicata	
BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.		
BAT 13 a - Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/	Parzialmente	



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
impianto e i recettori sensibili.	Applicabile	
BAT 13 b - Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: <ul style="list-style-type: none"><li>- mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati),</li><li>- diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,</li><li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li></ul>	Applicata	
BAT 13 c - Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione: <ul style="list-style-type: none"><li>- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),</li></ul>	Applicata	
BAT 13 d - Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi.	Oggetto di valutazione	La BAT rileva costi potenzialmente molto elevati
BAT 13 e-g	Non Applicabili	
BAT 14 - 22	Non Applicabili	Non è previsto stoccaggio effluente solido e liquido, né spandimento degli effluenti
BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	Non Applicata	
BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.		
BAT 24 a - Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 24 intende applicare la BAT





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 24 b - Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 24 intende applicare la BAT
BAT 25 - La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare la BAT
BAT 25 a - Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare la BAT
BAT 25 b - Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare la BAT
BAT 25 c - Stima mediante i fattori di emissione.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare la BAT
BAT 26 - La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.	Non Applicata	
BAT 27- La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.		
BAT 27 a - Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. Una volta l'anno.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 27 intende applicare la BAT
BAT 27 b - Stima mediante i fattori di emissione. Una volta l'anno	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 27 intende applicare la BAT
BAT 29 - La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.	Applicata	
BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
BAT 32 a - Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con	Applicata	



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
lettiera profonda).		
BAT 32 b - Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Applicata	

**RISCONTRO ALLE CRITICITA' EVIDENZIATE NEL P.I.I. DELLA C.T.S. n. 48 del 27/11/2019**

**CONSIDERATO** che il proponente ha provveduto ad inoltrare documentazione integrativa e osservazioni a seguito delle criticità rilevate dalla C.T.S. nel Parere Istruttorio Intermedio n. 48 del 27/11/2019, come di seguito esposto.

1. Si ritiene necessario prevedere un sistema di collettamento, trattamento e recupero di tutte le acque utilizzate, stante il rischio di possibili sversamenti di idrocarburi dai mezzi di trasporto e di eventuali agenti detergenti, disinfettanti e medicinali; dovrà quindi essere presentato il relativo progetto esecutivo;

Integrazione: Vedi risposta al punto iv) delle richieste ARPA al punto I) pag. 8 del documento.

2. Non pare sia prevista un'area di disinfezione dei veicoli che transitano in entrata/uscita dall'allevamento e che potrebbero contribuire alla diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti; si dovrà prevedere una piazzola in cemento impermeabilizzata oppure un arco di disinfezione; le acque di lavaggio dovranno essere accumulate in appositi pozzetti di stoccaggio e poi adeguatamente trattate. Bisogna inoltre individuare un'area distante da quella di governo degli animali;

Integrazione: All'ingresso di ciascuna delle due installazioni è presente un arco di disinfezione per gli automezzi, azionato da fotocellula ogni qualvolta transiti un automezzo. L'arco è dotato di un sistema per l'irrorazione di una soluzione disinfettante che viene nebulizzata sull'intera carrozzeria e sulle ruote, allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento. Non si riscontrano accumuli di acqua contaminata sul pavimento in quanto la soluzione di disinfezione viene nebulizzata sulle superfici e ciò, a maggior ragione nei periodi estivi, rederebbe inefficace una canaletta di raccolta con a valle un piccolo bacini di contenimento.

3. Con riferimento alle MTD, è opportuno fare riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche, disponibili (BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini del 15/02/2017;

Integrazione: Vedi risposta punto b) richieste ARPA I) pag. 4 del presente documento.

4. Il sistema di abbattimento delle polveri e del piumino all'esterno del ricovero potrebbe non essere in grado di ridurre le polveri in atmosfera, da ricondurre alla ventilazione forzata che può liberare del particolato perveniente dal mangime e piumaggio degli animali. Pertanto occorre prevedere interventi di mitigazione quali ad esempio: cuffie abbatti-polvere per ogni ventilatore oppure una struttura abbatti polvere da posizionare di fronte alla zona di posizionamento dei ventilatori;

Integrazione: Premesso che, per gli allevamenti intensivi la Direttiva IPPC insiste particolarmente nel raccomandare agli Stati Membri sia di prendere in considerazione il rapporto costi/benefici e quindi la sostenibilità economica, sia di utilizzare, in luogo dei valori limite di emissione, parametri e misure tecniche



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

equivalenti, basati sulle migliori tecniche disponibili. Ciò è particolarmente importante per il comparto agro-zootecnico, nel quale la riduzione delle emissioni in atmosfera non può essere controllata come per qualsiasi comparto industriale, a causa delle intrinseche difficoltà che si hanno nel regolare i processi biologici, difficoltà che i processi industriali non hanno, quindi diventa di fondamentale importanza garantire il contenimento delle emissioni nell'ambiente tramite il controllo delle fasi critiche, la gestione della manutenzione della struttura e degli impianti tecnologici. Tuttavia, l'azienda prevede di mitigare la diffusione di polveri, particelle odorigene e piumino in uscita dai ventilatori dei capannoni, installando un sistema di filtraggio mediante teli a maglia fine utilizzando altresì la tecnica descritta dalle BAT UE 2017/302 al punto 4.3. L.43/264 - Tecniche per ridurre le emissioni di polveri.

5. L'adeguamento strutturale dell'allevamento comporterà una riduzione di superficie coltivata, dal momento che verranno costruiti due nuovi manufatti. Si richiede un approfondimento relativamente al numero e specie di elementi arborei che verranno interessati dall'opera in progetto ed il loro eventuale reimpianto nella stessa area oltre che al periodo di espianto/impianto e modalità tecniche di esecuzione;

6. Si richiede che dopo la messa a dimora di specie vegetali arboree ed arborescenti autoctone venga garantito attraverso la presentazione di un puntuale piano di gestione e manutenzione l'attecchimento, la manutenzione e l'innaffiamento (possibilmente attraverso acque di recupero conseguenti all'impianto di trattamento già prescritto);

Integrazione (punti 5 e 6):

CORPO A - Una parte del suo perimetro è già protetto da elementi arborei costituiti principalmente da ulivi; numerose sono anche le piante che crescono tra i capannoni (ulivi e alberi da frutta). Si prevede di mettere a dimora altre piante di ulivo provenienti da vivai autorizzati (circa 30) per completare la barriera vegetale perimetrale all'impianto che avrà lo scopo di abbattere le polveri prodotte.

CORPO B - Anche in questo corpo è stata già creata una barriera vegetale costituita da piante di olivo che sarà integrata con altre 30 piante circa.

In entrambi gli appezzamenti sarà realizzato un impianto di irrigazione costituito da tubazioni in polietilene da mm 50, irrigatori sotto chioma e pompa di rilancio al fine di garantire uno sviluppo ottimale delle piante

7. Si richiede che vengano analizzati gli impatti sulle matrici ambientali considerando l'effetto cumulo con allevamenti limitrofi, presenti nel raggio di almeno 1000 m al complesso zootecnico oggetto di valutazione e/o interferenti con esso.

Risposta: Gli allevamenti più prossimi alla Zooavicola Giannone & C. s.n.c. sono due allevamenti avicoli destinati all'allevamento di polli da carne. Tali allevamenti sono situati ad una distanza ben oltre 1.000 m. Nello specifico l'allevamento più prossimo è a circa 1,75 km ed è situato in c.da Minciucci sulla S.S.115 Modica – Ispica.

Emergono alcune contraddizioni in ordine a elementi fondamentali ai fini della valutazione in essere; tra le principali, non è chiaro quali siano gli interventi e le azioni previsti dal progetto già in essere e l'assenza di una relazione tecnica non consente di giungere a chiare conclusioni. In particolar modo, nella relazione di SIA sembrerebbe che gli interventi da realizzare riguardano il lotto B, ma non è chiaro se è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

**SI PRENDE ATTO** che le superiori informazioni fornite dal Proponente nella relazione di riscontro alle criticità espresse in sede di C.d.S., non sono state integrate nelle relazioni di SIA e di AIA che pertanto resta agli atti ad oggi non revisionata.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**VALUTATO** pertanto che la risposta del Proponente non soddisfa la richiesta formulata nel P.I.I. relativa alla necessità di gestire gli eventuali ruscellamenti di acque meteoriche verso il corpo idrico limitrofo all'allevamento. Con riferimento alle emissioni in atmosfera deve essere effettuato un censimento dei ricettori potenzialmente esposti agli impatti generati dall'esercizio dell'impianto.

**RILEVATO** che, analogamente a questo espresso per la criticità 4), il proponente ha previsto la collocazione di un sistema di cuffie abbatti polvere, come si evince nell'allegato Tav. 8 presentato. Le stesse cuffie non figurano nella descrizione delle opere descritte nella perizia giurata presentata ad integrazione del PII. Sarà inoltre necessario chiarire come avverranno le attività di rigenerazione e di pulizia di tali sistemi e come verranno smaltite le polveri ivi depositate.

**PRESO ATTO** che il Proponente come si evince dalla Tav. 9 ha già eseguito il trapianto di alcuni elementi arborei mentre altri devono ancora essere messi a dimora e che le specie previste sono scelte tra quelle autoctone (ulivi, carrubi e pino mediterraneo) talune già presenti nelle aree verdi perimetrate dalle strade interne. Per il sito non è previsto l'uso di barriere vegetali di tipo arbustivo.

**RILEVATO** che, riguardo alla valutazione dei consumi idrici durante il periodo estivo, periodo di massimo assorbimento di acqua di raffreddamento degli ambienti e di abbeveramento degli animali, non si è tenuto conto dei quantitativi necessari alle innaffiature degli elementi vegetali piantati e da impiantare.

**RILEVATO** che, riguardo alla valutazione dei consumi idrici non è specificato come l'approvvigionamento idrico sia previsto con l'acqua derivata dai due pozzi aziendali e in quale percentuale venga approvvigionata dall'acquedotto dell'invaso S. Rosalia (Cfr pag. 28 relazione tecnica).

**RILEVATO** che, riguardo alla valutazione degli impatti cumulativi il proponente definisce che "*Gli allevamenti più prossimi alla Zooavicola Giannone & C. s.n.c. sono due allevamenti avicoli destinati all'allevamento di polli da carne. Tali allevamenti sono situati ad una distanza ben oltre 1.000 m. Nello specifico l'allevamento più prossimo è a circa 1,75 km ed è situato in c.da Minciucci sulla S.S.115 Modica – Ispica.*" ma tale asserzione sembra riferita ad una identificazione di altri allevamenti avicoli mentre la valutazione degli effetti si può stimare analizzando anche gli impatti di allevamenti di bovini e ovini largamente diffusi sul territori.

**CONSIDERATA** preminente la necessità di garantire ogni possibile forma di tutela nei confronti delle matrici ambientali interessate dall'intervento di progetto; considerata altresì la natura calcarenitica del terreno sottostante (come da relazione specialistica di progetto).

**CONSIDERATO** inoltre che, se come affermato dal Proponente la gestione dell'impianto è demandata ad un operatore, non è possibile che lo stesso garantisca oltre all'espletamento delle sue funzioni ordinarie, un intervento tempestivo nei confronti di eventuali sversamenti in uno dei due separati lotti di progetto.

**CONSIDERATO** che le acque di prima pioggia di dilavamento posseggono una carica inquinante a prescindere dagli accidentali sversamenti.

**RITENUTO**, a tutela delle matrici ambientali interessate, necessario prevedere un sistema di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia.

**VALUTATO** altresì che le procedure operative indicate dal Proponente devono essere oggetto di validazione mediante Sistema di Gestione Integrato certificato all'autorità competente prima dell'avvio dei lavori.

**PRESO ATTO** che il proponente ha consegnato il documento "Proposta di Piano di Monitoraggio ambientale rev. 03 del 03.02.2020.

**VALUTATO** che tale documento non risponde a quanto richiesto; lo stesso è infatti per le componenti da monitorare e per le frequenze indicate, si configura piuttosto come una proposta di PMC. Con riferimento alle MTD, è opportuno fare riferimento alle *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini* del 15/02/2017.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**PRESO ATTO** che il Proponente ha presentato un elaborato relativo all'applicazione delle BAT di cui alle *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini* del 15/02/2017.

**VALUTATO** che tra le MTD si debba operare con l'adozione di un "Piano di emergenza per eventuali emissioni non previste e incidenti" e che tale Piano di emergenza, sarà parte integrante del Sistema di Gestione Qualità/Ambiente (ISO EN 14001).

**RILEVATO** necessario rappresentare in forma tabellare quali BAT si prevede di adottare o sono attualmente adottate per la parte esistente e per l'intervento in progetto, dettagliando le modalità di applicazione; per le BAT non adottate bisogna motivarne le ragioni.

**PRESO ATTO** che il Proponente ha prodotto un elaborato ad integrazione di quanto richiesto;

**RILEVATO** tuttavia che non viene chiarito nella maggior parte dei casi in che modo le BAT vengono applicate ovvero non sono applicabili.

### **VALUTAZIONI FINALI**

**CONSIDERATO e VALUTATO** che gli interventi di progetto, che riguardano l'ampliamento di un impianto già esistente, non interessano zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aree naturali protette e aree a rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che per quanto attiene la conformità urbanistica, ricadendo lo stesso in zona E2 del vigente PRG di Modica, il progetto risulta conforme all'ex art. 22 della L.R. 71/78 così come previsto dall'art. 53 delle vigenti N.T. di A;

**VERIFICATA** la coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione e programmazione;

**CONSIDERATO** che la pollina non viene stoccata e gestita dall'azienda ma ceduta a fine ciclo. Le operazioni di carico, su automezzi adeguati e autorizzati al trasporto, avvengono direttamente da ogni capannone mediante trattore munito di caricamento frontale, senza così dover ricorrere a depositi temporanei;

**VALUTATO** che l'insediamento, per la parte in progetto, determina limitate modifiche del paesaggio attuale tali da non avere perdita di singoli elementi costitutivi di particolare interesse. Gli impatti paesaggistici sono trascurabili e non incidono pienamente sui caratteri d'insieme del paesaggio, anche sotto il profilo della percezione dello stesso.

**PRESO ATTO**, secondo quanto affermato dal Proponente, che nello stabilimento non è previsto l'uso o produzione di sostanze classificati pericolosi per l'uomo o per l'ambiente secondo la classificazione del regolamento CE 1272/2008 che potrebbe far scattare l'obbligo della relazione di riferimento ai sensi del DM 104/2019;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che è stata fornita un'analisi delle principali alternative rispetto al progetto, che rappresenta le ragioni della scelta e che si basa sull'utilizzo dei criteri di confronto ritenuti più congrui compreso quello dell'impatto ambientale;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che è stata effettuata un'analisi della dispersione dei contaminanti e delle sostanze odorigene a partire dai punti di emissione;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che il PMA sviluppato dal Proponente non è congruo ad assolvere agli obiettivi previsti dalla normativa e dalle LL.GG. di riferimento, il documento presentato dal Proponente non è assimilabile ad un PMA quanto piuttosto a una proposta di PMC;

**VALUTATO** che a seguito delle analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione progettuale presentata dalla Ditta, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche utilizzate nell'installazione sono parzialmente conformi alle MTD di settore di cui alla Decisione di



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017. Da qui la necessità di inserire conseguenti condizioni ambientali al presente parere;

*La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

**ESPRIME**

parere favorevole riguardo (i) alla compatibilità ambientale del progetto “*Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Badiula Cella, Modica*” (ii) ed alla relativa Autorizzazione Integrata Ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni

<b>Condizione Ambientale n. 1</b>	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Elaborati di Progetto</b>
Oggetto della prescrizione	In fase di redazione del progetto esecutivo, devono essere prodotti gli elaborati pertinenti. In particolare dovranno essere forniti almeno i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantierizzazione (che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati);</li> <li>- Documentazione fotografica dello stato di fatto, anche con riferimento alla cella frigo (posizionamento e aree antistanti utili alle operazioni di pulizia, all'area di disinfezione e sistema di raccolta delle acque di lavaggio);</li> <li>- Planimetrie di dettaglio delle Opere a Verde e sezioni tipologiche dei sestri di impianto con indicazione del numero previsto per ciascuna specie arborea/arbustiva;</li> <li>- Piano di manutenzione delle Opere a verde e monitoraggio dell'attecchimento delle stesse per un periodo pari a un quinquennio dalla conclusione dei lavori.</li> </ul>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale n. 2</b>	
Macrofase	Ante operam
Fase	Prima della messa in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Sistema di Gestione Ambientale</b>
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati, procedure, elementi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale (Rischi e opportunità/pto.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

<b>Condizione Ambientale n. 2</b>	
	6.1.1, Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali significativi/pto. 6.1.2, Aspetti ambientali associati/pto. 6.1.2, Obiettivi Ambientali e piani per raggiungerli/pto. 6.2, Procedure Operative, Piano di emergenza per eventuali emissioni non previste e incidenti, ecc... Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta certificazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima della messa in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	<i>Ante operam – corso d'opera – post operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, per le fasi di <i>ante</i>, corso e <i>post operam</i>, con riferimento alle componenti suolo, atmosfera, rumore, vegetazione (quest'ultima solo verifica di attecchimento nella fase di PO) ed emissioni odorigene. Per ciascuna componente, dovranno essere identificati e mappati i punti di monitoraggio <u>in corrispondenza dei ricettori</u> potenzialmente impattanti e definite, per ciascuno degli indicatori monitorati, le soglie di anomalia e la gestione delle stesse.</p> <p>Il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (<i>ante operam</i>, corso d'opera e <i>post operam</i>), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.</p> <p>In riferimento alla definizione dello stato ante operam e alla verifica dell'efficacia delle misure di contenimento delle emissioni di odori (ovvero alla necessità di introdurne ulteriori), dovrà essere predisposto specifico piano di monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo l'installazione di olfattometri (o nasi elettronici) in corrispondenza dei ricettori e di una stazione meteo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per l'anno successivo all'entrata in esercizio dell'impianto, con cadenza trimestrale e campagne di acquisizione bisettimanali in continuo (durante la fase di stabulazione).</p>



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
	Sulla base dei risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione e potrà essere ridefinita la durata delle attività di monitoraggio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Odori</b>
Oggetto della prescrizione	I dati di monitoraggio degli odori ai ricettori acquisiti in fase ante operam, saranno utilizzati ai fini della calibrazione del modello previsionale della dispersione degli odori, che consideri i 5 capannoni come sorgenti emmissive, utilizzando gli opportuni coefficienti di emissione e considerando un intorno di restituzione dei risultati pari a 5 km dall'area di intervento. I risultati della simulazione dovranno essere presentati mediante mappe di impatto nelle quali andranno riportate le isolinee di concentrazione di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile così come risultanti dalla simulazione a 1, 3 e 5 ouE/m <sup>3</sup> .
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Acque di dilavamento piazzali</b>
Oggetto della prescrizione	Per tutte le aree di transito dei mezzi e di carico e scarico, deve essere previsto idoneo sistema di impermeabilizzazione, collettamento e trattamento di acque di prima pioggia, ovvero in luogo di quest'ultimo, prevista la raccolta delle acque in vasche a tenuta. Sarà descritta altresì la modalità di smaltimento delle acque in uscita dall'impianto. Deve inoltre essere valutata e gestita la possibilità di lisciviazione delle acque meteoriche.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana





## **PRESCRIZIONI Autorizzazione Integrata Ambientale**

### **Sistema di Gestione**

1. Il Gestore dovrà finalizzare la certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001: 2015 entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo. Il SGA dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla BAT 1 al fine di trarre continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Con riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori, assicurarsi che il trasporto degli animali venga affidato ad aziende che assicurino il pieno rispetto del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
3. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.
4. Il Gestore dovrà applicare in fase di esercizio dell'impianto tutte le procedure previste dal SGA e dovranno in particolare essere elaborati e trasmessi entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, il Piano di Emergenza, Piano di Gestione del Rumore, Piano di gestione degli odori e Programmi di manutenzione delle attrezzature.

### **Capacità produttiva**

5. La capacità massima di produzione dell'impianto di allevamento intensivo (categoria IPPC 6.6), a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è pari a 207.000 posti pollame con Capacità massima di produzione di 2.131 t/anno di uova.

### **Materie prime**

6. Le pollastre devono essere trasportate direttamente all'interno dell'area di ricovero; le gabbie non devono essere poggiate nel piazzale di carico e scarico.
7. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di atmosfera, suolo, sottosuolo e ambiente idrico.

### **Efficienza energetica**

8. Deve essere prevista la sostituzione di lampade al neon con sistemi led;
9. Deve essere predisposto un piano di riduzione dei consumi energetici che definisca *target* di miglioramento dell'efficienza energetica da presentarsi mesi all'Autorità Competente entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo



**Combustibili**

10. Il gestore è autorizzato ad utilizzare gasolio - stoccato in sei serbatoi da 4 m<sup>3</sup> ciascuno utilizzato esclusivamente per il gruppo elettrogeno di emergenza;
11. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
12. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.

**Emissioni diffuse e emissioni odorigene (salvo quanto già prescritto in sede di prescrizioni Ambientali V.I.A.)**

13. Il gestore, per l'abbattimento degli odori e delle polveri, dovrà installare in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene un impianto di nebulizzazione ad alta pressione utilizzando una soluzione acquosa contenete enzimi per l'abbattimento degli odori.
14. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti dalle aree di stabulazione dei polli, sia inferiore a 300 OuE/m<sup>3</sup>. Il Gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del PAUR, dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, con speciazione chimiche delle sostanze, al fine di indentificarne le sorgenti. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA. Le attività di monitoraggio andranno ripetute con frequenza almeno annuale.
15. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative presentando il progetto al Servizio 1 e alla Struttura Territoriale di SR/RG del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
16. Sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio, il gestore, dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa:
  - a. un protocollo contenente le azioni appropriate per la riduzione delle emissioni odorigene e il relativo cronoprogramma;



- b. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi che possono generare emissioni odorigene particolarmente significative anche in funzioni delle previste condizioni meteo.
17. Il gestore dovrà garantire che non venga superato il BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca pari a 0,08 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno. Le modalità di monitoraggio andranno concordate con ARPA e incluse nel PMC. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza annuale.

### **Emissioni scarsamente rilevanti**

18. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno.

### **Alimentazione degli animali**

19. Nella formulazione della dieta in funzione delle esigenze nutrizionali e dell'età delle pollastre, bisogna assicurare che gli animali non siano alimentati con maggiori quantità di nutrienti (in particolare N e P) rispetto a quanto richiesto per il livello obiettivo di produzione. Ridurre infatti l'escrezione di sostanze nutritive (ad esempio N, P) nelle deiezioni determina una riduzione delle emissioni atmosferiche. Il proponente dovrà trasmettere la formulazione dei mangimi utilizzati durante i cicli produttivi (prime settimane di produzione di uova ed eventuale finissaggio) che soddisfi i fabbisogni animali contemperando alla necessità di riduzione delle emissioni di ammoniaca connesse.
20. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata agli animali, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
21. Il Gestore dovrà dimostrare e verificare annualmente che il valore di Azoto e Fosforo escreti rientri nel range associato alle BAT definito alle tabelle 1.1 e 1.2 del documento di BAT Conclusions.

### **Rifiuti**

22. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei seguenti rifiuti indicati in tabella, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità annua [kg]</b>
15.01.02	imballaggi in plastica	800
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	50
18.02.02*	Rifiuti che devono essere	28



	raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	5

23. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei CER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice CER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
24. Le aree di deposito devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
25. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.
26. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

### **Scarichi Idrici**

27. È autorizzato lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici tramite fossa Imhoff per una capacità pari a 4 A.E..

### **Gestione delle acque**

28. I piazzali destinati a carico e scarico devono essere impermeabilizzati e provvisti di sistemi di collettamento delle acque di dilavamento e dei reflui derivanti dalle attività di pulizia; le stesse acque devono essere raccolte (eventualmente a valle di un sistema di trattamento primario) in vasche a tenuta e smaltite tramite ditte autorizzate.



### **Emissioni sonore**

29. Il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale;
30. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
31. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

### **Malfunzionamenti**

32. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verifichino rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### **Eventi incidentali**

33. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
34. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
35. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione sulla base delle vigenti normative in materia, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.



**Sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento**

36. Il Gestore è onerato di presentare gli esiti dell'applicazione della procedura di cui all'allegato 1 del DM MATTM 15.4.2019, n. 104, che dimostri la non sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento. Il Gestore a tal fine dovrà considerare la presenza del serbatoio di gasolio, come descritto nella documentazione consegnata.

**Durata e Riesame**

37. L'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trascorsi dieci (10) anni dal suo rilascio o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
38. In virtù dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

**Piano di Monitoraggio e Controllo**

39. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente parere, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lett. c.2) del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia prima del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
40. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
- a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
  - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
41. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore o dal referente IPPC dell'impianto.